

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE

Appalto integrato a procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la messa in sicurezza della Discarica Cà Filissine a Pescantina (VR)

Cod. Commessa: AMB-09 CUP: J61B21001280001- C.I.G. 93474732BE



	IMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.1	DEFINIZIONI	
Art.2	OGGETTO DELL'APPALTO	
Art.3	IMPORTO DELL'APPALTO, LOTTI FUNZIONALI E CATEGORIE CONTABILI	
Art.4	TERMINI E DURATA DELL'APPALTO	
Art.5	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
Art.6	SUBAPPALTO	19
Art.7	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	21
Art.8	ELABORATI PROGETTUALI	22
Art.9	FORMA CONTRATTUALE	22
Art.10	SPESE CONTRATTUALI	
Art.11	EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	22
Art.12	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	22
CAPO 2 -	PAGAMENTI	23
Art.13	PREZZI D'APPALTO	
Art.14	MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	23
Art.15	REVISIONE DEI PREZZI	23
Art.16	PENALITÀ	
Art.17	CONTABILIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI BONIFICA E DELLE	
ATTIVI	TA' DI POST-GESTIONE	25
Art.18	ANTICIPAZIONI	
Art.19	- FATTURAZIONE - PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO - TRACCIABILITÀ	27
CAPO 3 -	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
Art.20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	
Art.21	RECESSO DELLA COMMITTENTE	
Art.22	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SEDE AMMINISTRATIVA	32
Art.23	DANNI DI FORZA MAGGIORE	
Art.24	CONTROVERSIE	
Art.25	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)	
Art.26	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
Art.27	DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	
Art.28	LINGUA	
Art.29	RISERVATEZZA	
Art.30	REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY	
Art.31	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	
	CONDA – NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI	
CAPO 4 -	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	
Art.32	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
Art.33	PERSONALE DELL'APPALTATORE	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Art.34	CONSEGNA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Art.35	PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE	
Art.36	VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Art.37	MODALITÀ E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA	
CAPO 6 -	ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art.38	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI	
Art.39	CONSEGNA DEI LAVORI	
Art.40	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	
Art.41	CARTELLI DI CANTIERE	
Art.42	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	
Art.43	SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE	
Art.44	VIABILITA' MEZZI PESANTI	
Art.45	ATTIVITA' DI GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO IN FASE OPERATIVA	
Art.46	CONTESTAZIONI E RISERVE	
Art.47	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	
Art.48	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	
Art.49	PROROGHE	
Art.50	DISCIPLINA, BUON ORDINE ED IMMAGINE DEI CANTIERI	
Art.50	RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI	
Art.51	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI	
Art.52	ACCESSO AL CANTIERE	
AI 1.33	AUDEUSU AL UANTILILE	54



Art.54	ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITÀ DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTI	E DI
ALTRI S	SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	54
Art.55	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	
Art.56	PIANO PER I CONTROLLI DI CANTIERE NEL CORSO DELLE VARIE FASI DEI LAVORI	61
Art.57	APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	63
Art.58	- SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - IMPIANTO TRATTAMENTO IN LOCO	64
Art.59	VERIFICA DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI	64
Art.60	SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	64
Art.61	RINVENIMENTI	65
Art.62	SERVITÙ	
Art.63	COLLAUDO FUNZIONALE DELLE OPERE	
Art.64	ULTIMAZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI	
Art.65	SOVRINTENDENZA AL SERVIZIO DA PARTE DELLA COMMITTENZA	68
Art.66	INADEMPIMENTI NELLA FASE DI GESTIONE	
Art.67	PIANO ANALITICO DI MINIMA	
Art.68	TRASMISSIONE DATI ANALITICI	
Art.69	COMPILAZIONE E TENUTA DEI REGISTRI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE	
Art.70	COMUNICAZIONI	
Art.71	CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
CAPO 7 -	GARANZIE	
Art.72	GARANZIE TECNICO COSTRUTTIVE	
Art.73	GARANZIE FUNZIONALI	
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGI	
	20	
Art.74	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI	
Art.75	MISURE DI SICUREZZA	
Art.76	NORME DI SICUREZZA	
Art.77	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	
Art.78	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESS.	ATI
AI CON	ITRATTO D'APPAI TO	. 76



PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE



CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 DEFINIZIONI

Nel testo del presente "Capitolato":

- il termine Aggiudicante/Committente/Stazione Appaltante designa Veneto Acque S.p.A. Via Torino, 180 30172 Mestre (VE) Partita Iva n. 03285150284 e Codice Fiscale n. 03875491007, (di seguito "Veneto Acque") che provvederà all'espletamento delle procedure di gara necessarie per selezionare il soggetto aggiudicatario del presente appalto.
- II termine Appaltatore/Aggiudicatario/Affidatario: il concorrente aggiudicatario definitivo.
- Il termine "organo di collaudo" comprende le figure professionali incaricate per il collaudo delle opere appaltate.
- con il termine "bonifica" o "bonifica e messa in sicurezza" si intende la Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica controllata denominata "Cà Filissine"
- con il termine "opere per la messa in sicurezza" o "opere di bonifica" si comprendono:
 - le opere provvisionali utili per il corretto apprestamento del cantiere,
 - le opere per l'implementazione del sistema di estrazione e raccolta del percolato,
 - · lo smaltimento del percolato estratto in impianti idonei,
 - le opere di estrazione, collettamento e trattamento del biogas,
 - la riprofilatura fino a raggiungere le corrette pendenze da progetto con materiale di riempimento, compresa la fornitura del materiale stesso,
 - le opere civili di servizio (area servizi),
 - rete di allontanamento e trattamento acque meteoriche,
 - esecuzione dei controlli previsti da PMC (Piano di monitoraggio e controllo) sia nella fase di gestione che di post-gestione (per due anni).

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori ordinari, di cui al comma 1 lett. gg) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto integrato ha per oggetto la progettazione esecutiva unitaria e l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere denominate "Bonifica e messa in sicurezza permanente della Ex discarica controllata denominata Cà Filissine – adeguamento propedeutico alla gara – rev03", compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria), degli impianti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara, sulla base delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati costituenti il progetto definitivo a base di gara e relativi allegati, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

NUM.	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE
1	Relazione generale	REV 03
2	Analisi delle principali alternative progettuali riguardo la bonifica e la messa in sicurezza della discarica Ca' Filissine	REV 03
3	Relazione Tecnica	REV 03
5	Relazione Geologica	REV 01
6	Relazione compatibilità idraulica	REV 01
7	Dichiarazione di non necessita' V.INC.A. ai sensi della DGR 1400/2017	REV 01
8	Documentazione fotografica	REV 01
9	Relazione tecnica area servizi	REV 01
10	Piano particellare esproprio	REV 03



NUM.	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE
11	Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare per interventi di	REV 01
	bonifica	
12	Piano di ripristino	REV 01
13	Piano di gestione operativa	REV 01
14	Elenco prezzi (e analisi prezzi)_	REV 03
15	Computo metrico estimativo	REV 03
16	Quadro economico	REV 03
17	Relazione descrittiva quadro economico	REV 03
18	Piano di sicurezza	REV 01
19	Piano di monitoraggio e controllo	REV 03
20	Cronoprogramma	REV 03
21	Piano Sicurezza e Coordinamento	REV 03
22	Fascicolo dell'opera	REV 03
23	Relazione specialistica impianti elettrici	REV 01
24	Relazione specialistica impianti meccanici	REV 01
25	Relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici	REV 01
26	Relazione CAM	REV 01
27	Relazione dei dispositivi fissi anticaduta	REV 01
28	Relazione di calcolo strutture	REV 01
29	Relazione tecnica impianto idrico antincendio	REV 01
30	TAV. 01 Inquadramento generale TAV. 02 Fasi operative di costruzione e gestione	REV 01
31		REV 01
32 33	TAV. 03 Lay-out generale TAV. 04 Planimetria dello stato attuale	REV 01
33	TAV. 04 Planimetria dello stato attuale TAV. 05 Piano di imposta della vasca acque meteoriche a seguito dei	REV 01 REV 01
34	cedimenti previsti	KEV UT
35	TAV. 06 Planimetria del materiale abbancato	REV 01
36	TAV. 00 Flanimetria del materiale abbancato TAV. 07 Planimetria della copertura assestata	REV 01
37	TAV. 07 Hammetria della copertura assestata TAV. 08 Sezioni	REV 01
38	TAV. 00 Scaloni	REV 01
42	TAV. 11 Rete di drenaggio del percolato nel corpo rifiuti	REV 01
43	TAV. 12 Rete di raccolta biogas nel corpo rifiuti	REV 01
44	TAV. 13 Planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche	REV 01
45	TAV. 14 Planimetria della rete di monitoraggio ambientale	REV 01
46	TAV. 15 Planimetria zona servizi	REV 01
47	TAV. 16 Particolari area servizi	REV 01
48	TAV. 17 Ripristino finale	REV 01
49	TAV. 18 Impianto antincendio	REV 01
50	TAV. 19a Pozzi percolato inclinati parete est- ubicazione e dettagli	REV 01
51	TAV. 19b Pozzi percolato nei Lotti 1 2 3 4 ubicazione e dettagli	REV 01
52	TAV 20 Planimetria sottoservizi esistenti	REV 01
53	TAV 21 – Strutture Palazzina Uffici – Fondazioni	REV 01
54	TAV 22 – Strutture Palazzina Uffici – Solaio copertura	REV 01
55	TAV 23 – Strutture Palazzina Uffici – Carpenteria setti e pilastri	REV 01
56	TAV 24 – Strutture Palazzina Uffici – Carpenteria travi	REV 01
61	TAV 29 – Strutture Manufatti Area Servizi – Cisterne accumulo	REV 01
62	TAV 30 – Strutture Manufatti Area Servizi – Impianto lavaruote	REV 01
63	TAV 31 – Inquadramento catastale - Planimetria	REV 02
64	TAV 32 – Strade di cantiere	REV 01
65	TAV 33 – Individuazione fascia di rispetto ferroviaria	REV 02
66	Dichiarazione CAM	REV 01

Art.2.1 Messa in sicurezza permanente della Discarica Cà Filissine

La Discarica Cà Filissine, sita in Comune di Pescantina, ha smaltito sin dal 1987, i rifiuti solidi urbani prodotti a Verona ed in gran parte della Provincia.

La realizzazione nel 2005 di un piezometro di controllo, situato lungo il lato est della discarica, ha messo in evidenza nella falda freatica uno stato di contaminazione dovuto ad anomale concentrazioni di alcuni





significativi parametri chimici (ammoniaca, manganese, nichel etc.).

A seguito di ciò la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona ha disposto una perizia tecnica d'ufficio. Sulla base delle conclusioni della perizia, che individuano nella Discarica di Cà Filissine la sola causa di contaminazione, la discarica è stata sottoposta a sequestro giudiziario, con blocco del conferimento e del deposito dei rifiuti.

Il progetto di messa in sicurezza e bonifica della discarica Cà Filissine è stato in prima battuta approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 170 del 1 Dicembre 2016. Tale progetto è stato poi rivisto introducendo come principale modifica, la sostituzione del rifiuto, come materiale di riempimento, con materiale tecnico; tale progetto è stato in ultimo approvato con Determinazione n. 193 del 5/03/2021 da parte del Comune di Pescantina.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'accordo di programma funzionale alla bonifica con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.1851/DGR del 29/12/2020 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A per l'assegnazione in house a Veneto Acque S.p.A. delle attività di soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica ubicata in località Cà Filissine, nel Comune di Pescantina(VR), di cui all'art.4, Tabella1, punto 3 dell'Accordo di Programma approvato con DGRV n.1825/2019; la Convenzione tra la Regione Veneto e la società Veneto Acque Spa, è stata sottoscritta in data 31/12/2020.

In particolare l'intervento prevede le seguenti azioni:

- L' emungimento (nei tempi più rapidi possibili) del percolato all'oggi presente nel vecchio corpo rifiuti
- Il raggiungimento di una morfologia tale da permettere lo sgrondo delle acque meteoriche, senza apporto di ulteriore rifiuto
- La captazione delle acque meteoriche prima che possano infiltrarsi nel vecchio corpo rifiuti, in maniera da non aggravare in maniera significativa il volume di percolato all'oggi presente nella discarica

Da un punto di vista esecutivo l'intervento avrà una durata complessiva di dieci anni e sarà suddiviso in due fasi:

- 1) Fase operativa della durata di 8 anni;
- 2) Fase post-operativa o di post-gestione della durate di due anni;

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, durante la fase operativa è prevista l'esecuzione delle opere/attività:

- Realizzazione delle opere provvisionali utili per il corretto apprestamento del cantiere,
- Esecuzione delle opere per l'implementazione del sistema di estrazione e raccolta del percolato,
- smaltimento del percolato estratto in impianti idonei o da trattare in loco,
- opere di estrazione, collettamento e trattamento del biogas,
- riprofilatura fino a raggiungere le corrette pendenze da progetto con materiale di riempimento, compresa la fornitura del materiale stesso,
- opere civili di servizio (area servizi),
- rete di allontanamento e trattamento acque meteoriche,
- esecuzione dei controlli previsti da PMC (Piano di monitoraggio e controllo).

Nel corso della fase di post- gestione della durata di due anni sono invece previste i seguenti interventi:

- prosecuzione dello smaltimento/trattamento del percolato estratto;
- prosecuzione delle attività di estrazione del biogas;



Gestione e monitoraggio in applicazione del PMC e del Piano di gestione Operativa (PGO).

Il presente Capitolato disciplina altresì l'eventuale realizzazione di un impianto di trattamento in loco del percolato emunto dal corpo dei rifiuti da realizzarsi quale intervento migliorativo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art.2.2 Progettazione esecutiva unitaria

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato e posto a base di gara, con l'adozione delle prescrizioni contrattuali nonché le migliorie offerte dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Le prescrizioni espresse dagli enti nell'ambito dell'iter autorizzatorio del progetto definitivo che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo sono contenute nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2020, nel verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022, nonché riportate nel progetto definitivo a base di gara e relativi allegati.

La redazione della progettazione esecutiva sarà articolata nei documenti di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nelle corrispondenti disposizioni di dettaglio di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del DPR 207/2010 s.m.i., ad esclusione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 (che sarà aggiornato a cura del professionista incaricato dalla Committente) in conformità alle eventuali prescrizioni adottate dalle autorità competenti in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere inoltre adeguato dall'Appaltatore alle modifiche evidenziate in sede di verifica e dovrà essere adeguato alle prescrizioni, osservazioni e richieste formulate dai soggetti titolari dei sottoservizi e delle strutture esistenti comunque interferite, e dovrà ricomprendere la realizzazione dei rilievi di tutti i sottoservizi interferenti.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto esecutivo che sarà redatto dall'Appaltatore, una volta verificato, validato ed approvato dal Committente quale condizione inderogabile per permettere la consegna dei lavori.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli derivanti da ritardi nell'esecuzione nonché per i maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori devono essere sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.3 IMPORTO DELL'APPALTO, LOTTI FUNZIONALI E CATEGORIE CONTABILI

Art.3.1 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € **37.222.194,00** (euro trentasettemilioniduecentoventiduemilacentonovantaquattro/00) I.V.A. esclusa, così composto:

Progettazione esecutiva unitaria	€ 270.400,00
Opere per la Bonifica e messa in sicurezza permanente della Ex Discarica controllata denominata "Cà Filissine"	€ 36.782.070,59
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 169.723,41
Totale	€ 37.222.194,00

Si precisa che ai fini della determinazione dei prezzi posti a base di gara relativamente a quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, l'importo dei lavori è composto in parte da prezzi presenti nel Prezzario Regione Veneto 2022 ed in parte da nuovi prezzi.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse presentato delle proposte migliorative sulla documentazione progettuale posta a base di gara, la relativa progettazione esecutiva dovrà tenerne conto.



Art.3.2 Lotto funzionale

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto delle opere non risulta suddivisibile in più lotti poiché non sarebbe garantita l'autonoma funzionalità e la capacità prestazionale dei singoli sistemi, trattandosi di un'opera unitaria sia sotto il profilo tecnico- realizzativo, che di collaudo.

Il coordinamento dei tempi di realizzazione delle opere risulta di importanza essenziale, in ragione della loro stretta interconnessione.

La tempestività nelle attività di estrazione del percolato garantirà la buona riuscita di tutte le attività legate alla bonifica, in quanto stabilizzerà la situazione ambientale del sito. Per lo sviluppo del progetto sono previste diverse fasi, che comunque interessano in parte le stesse attività, ma la buona riuscita della fase precedente risulta fondamentale per quella successiva:

Fase 1

- Realizzazione delle strade di accesso per la terebrazione dei nuovi pozzi del percolato
- Potenziamento della rete infrastrutturale di emungimento del percolato
- Inizio dell'emungimento continuo del percolato
- Trivellazione di ulteriori pozzi per la captazione del biogas
- Allestimento zona servizi
- Realizzazione strada perimetrale

Fase 2

- Continua emungimento del percolato
- Realizzazione della canaletta perimetrale di raccolta delle acque meteoriche
- Realizzazione della trincea drenante

Fase 3

- Continua emungimento del percolato
- Conformazione del fondo per creare una vasca di accumulo acque meteoriche nel punto più depresso della discarica
- Allestimento pompe per rilancio acque meteo dalla vasca
- Rifacimento della copertura provvisoria in HDPE (2,5 mm) di tutto il corpo rifiuti

Fase 4

- Continua emungimento del percolato
- Continua rilancio acque meteo dalla vasca
- Inizia l'abbancamento di materiale tecnico sopra il corpo rifiuti; l'abbancamento inizierà dalle zone perimetrali ed il fronte di avanzamento sarà interno alla discarica; nel momento in cui si inizierà ad abbancare un settore nuovo, si taglierà il telo HDPE per l'ampiezza richiesta dal settore in avanzamento e il telo eccedente verrà utilizzato per coprire i fronti di avanzamento interni nelle ore non lavorative; le scarpate che sgrondano verso l'esterno della discarica saranno completate con le quote di progetto fin da subito e coperti con teli in LDPE (1 mm) provvisori; durante le ore di pioggia e le ore notturne i lavori saranno sospesi e i fronti di avanzamento dovranno essere coperti con la procedura esposta precedentemente; la viabilità dei mezzi di apporto dei materiali seguirà la strada perimetrale e verranno realizzate strade provvisionali di arroccamento

Fase 5

- Continua emungimento del percolato
- Continua rilancio acque meteo dalla vasca
- Completamento abbancamento materiale tecnico sopra il corpo rifiuti

Fase 6

- Continua emungimento del percolato
- Continua rilancio acque meteo dalla vasca



Fase 7

 Realizzazione della copertura definitiva della discarica dopo aver riprofilato il materiale abbancato a seguito dei cedimenti avvenuti nel sottostante corpo rifiuti.

Art.3.3 Tabella Categorie e SOA

Cat.	Importo compresi O.S. (€)	CI.	Qual. obbl	Descrizione opera	
OG12	€ 32.162.653,21	VIII	Si	Lavori per la messa in sicurezza della discarica, accantieramento ed opere provvisionali, realizzazione del capping, gestione e smaltimento del percolato(compresi O.S.)	prevalente
OG6	€ 3.292.401,11	IVbis	Si	Realizzazione di impianti tecnologici (compresi O.S.)	scorporabile
OG1	€ 1.496.739,68	IIIbis	Si	opere civili per la realizzazione di fabbricati e strutture di servizio (compresi O.S.)	scorporabile
	€ 36.951.794,00				

L'importo dell'appalto sopra indicato è comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera. In sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, il Concorrente, con riferimento alla propria offerta, dovrà esplicitare tali costi, afferenti specificatamente all'organizzazione propria (singolo o raggruppato),

L'Importo degli oneri di sicurezza esterna o indiretta afferisce agli oneri, computati a misura nel PSC e non assoggettabili a ribasso d'asta, necessari per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.

L'appalto viene affidato parte "a corpo" e parte "a misura". In particolare, con riferimento al Computo Metrico Estimativo, gli interventi da contabilizzare **"a corpo"** sono:

- A.1.1 Opere provvisionali
- A.1.2 Drenaggio, captazione e rilancio del percolato
- A.1.4 Captazione e trattamento biogas
- A.1.5 Copertura finale della discarica e opere generali
- A.1.6 Strutture di servizio
- A.1.7 Impianti tecnologici
- A.1.9 Oneri per la sicurezza
- A.1.8 Oneri di attuazione del PMC
- A.1.10 Oneri di gestione discarica post intervento per 2 anni

Ricade invece tra le opere da quantificare "a misura" la voce A.1.3 - Smaltimento percolato sia durante la fase Operativa dei primi 8 anni che nel corso della fase di post- gestione.

Si evidenzia che i prezzi finali includono la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sia durante la fase operativa che nel corso della fase di post-gestione dopo l'ultimazione dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente di cui trattasi. Sono in capo all'Appaltatore le attività del tecnico responsabile d'impianto nonché tutte le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie previste da PGO.

	Importi in euro	a corpo (C)	a misura (M)	TOTALE
1	Lavori (L)	€ 22.057.570,59	€ 14.724.500,00	€ 36.782.070,59
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		€ 169.723,41	€ 169.723,41
Т	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	€ 22.057.570,59	€ 14.894.223,41	€ 36.951.794,00



Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui alla sopra riportata tabella sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle sequenti misure:

- a. incidenza delle spese generali (SG): 14 %;
- b. incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

L'importo del contratto, è determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:

- a. per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui sopra colonna (C), come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto.
- **b.** per la parte di lavoro **a misura**, indicato nella tabella di cui sopra colonna **(M)**, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ferme le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
- c. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.

Si precisa comunque che il corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetto alla liquidazione finale (rata di saldo) effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo".

Le **categorie di lavorazioni omogenee** di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) del D.M. n.49/2018 e di cui all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti contrattuali

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Euro	% su totale da appaltare
	LAVORI E FORNITURE A CORPO		
1	Opere provvisionali	1.515.172,88	4,10%
2	Realizzazione impianto di sollevamento e trattamento percolato	1.970.638,12	5,33%
3	Captazione e trattamento biogas	349.855,11	0,95%
4	Copertura finale ed opere generali	13.844.160,50	37,47%
5	Strutture di servizio	1.489.865,00	4,03%
6	Impianti tecnologici	1.306.640,65	3,54%
7	Oneri attuazione PMC	1.193.644,00	3,23%
8	Oneri gestione discarica	387.544,33	1,05%
Α	Totale importo esecuzione lavori a corpo	22.057.520,59	59,69%
	LAVORI E FORNITURE A MISURA		
1	Drenaggio, captazione, rilancio e smaltimento percolato	13.420.400,00	36,32%
2	Smaltimento percolato in fase di post gestione	1.304.100,00	3,53%
В	Totale lavori a misura	14.724.500,00	39,85%
С	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	169.723,41	0,46%
	TOTALE DA APPALTARE (somma di A+B+C)	36.951.744,00	100,00%



Gli importi a corpo indicati nella sopra indicata tabella, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui alla sopra indicata tabella, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

Art.3.4 Tabella importi manodopera

Si specifica che il costo totale della manodopera, è così suddiviso:

Lavorazione	SOA	Importo (compresi O.S.)	I mporto manodopera	Inc. % manodope ra su Cat. SOA	Inc. % su costo complessivo manodoper a
Edifici civili e industriali	OG1	€ 1.496.739,68	€ 568.761,08	38%	8,9%
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opera di irrigazione e di evacuazione	OG6	€ 3.292.401,11	€ 559.708,19	17%	8,8%
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	€ 18.680.327,50	€ 5.230.491,70	28%	82,3%
Smaltimento percolato	OG12	€ 13.482.325,71		0%	
Totale complessivo		€ 36.951.794,00	€ 6.358.960,97	17%	100%

L'incidenza media dei costi per manodopera in rapporto all'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta al 17%.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali socilavoratori, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., applicherà i CCNL nazionali e, laddove esistente/i, territoriale/i in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto del presente contratto e stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – corrispondenti, per ambito di applicazione, alle attività oggetto del presente appalto:

- CCNL Edilizia e/o CCNL Metalmeccanico

In ogni caso dovrà garantire i livelli minimi salariali retributivi delle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art.3.5 Qualifica progettista

L'importo della progettazione esecutiva, come già indicato in precedenza, corrisponde a complessivi € 270.400,00 comprensivo dei contributi previdenziali (4%) ed al netto di I.V.A.

Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), sono riportate nella seguente tabella.

Via Torino, 180 | 30172 Mestre - VE T. 041 53.22.960 | F. 041 53.29.162

www.venetoacque.it info@venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

"Tabella qualifica progettista"

1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria	ID opere	Rif. L. 143/49 classi e cat.	Descrizione	Rif. Cat. Iavori	Grado di complessi tà G	Valore opera per categoria da progettare (€)	Corrispettivo progettazione (€)
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.03		Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	OG12	0,85	€ 15.529.056,79	€ 134.092,60
IMPIANTI	IA.01	III/a	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	OG6 OG12	0,75	€ 2.320.523,23	€ 35.567,50
IMPIANTI	IA.03	III/c	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	OG6	1,15	€ 1.306.640,65	€ 34.567,46
EDILIZIA	EDILIZIA E.01 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrent con corredi tecnici di base.		OG1	0,65	€ 1.489.865,00	€ 20.260,99	
Oneri aggiuntivi per l'adeguar ai sensi dell'art. 6 del DM 17/0		i elaborati sulla sicu	ırezza e per l'assistenza nel corso dell'esecuzione dei lavo	ori, redazio	one as-built c	alcolati a vacazione	€ 35.511,45
Totale imponibile							€ 260.000,00
Oneri previdenziali (INARCASSA 4%)							€ 10.400,00
				ı	mporto fina	ale al netto di I.V.A.	270.400,00



Art.4 TERMINI E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto, comprensiva della fase di progettazione è di 124 mesi naturali e consecutivi, equivalenti a 10 anni e 4 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 così distribuiti:

Con riferimento all'elaborato del progetto definitivo n. 20 – Cronoprogramma, si riportano i tempi di esecuzione delle diverse fasi operative:

Tabella cronologica riepilogativa

Fase	Decorrenza	Durata	Attività				
I	Data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree.	120 giorni	Ultimazione progettazione esecutiva ed eventuale aggiornamento autorizzazioni necessarie				
11	Data verbale di consegna dei	365 giorni	Esecuzione Area servizi, vasca meteo, strada perimetrale, strade di accesso al colmo, pozzi estrazione percolato e relativi impianti, canaletta perimetrale, trincea drenante, posa HDPE sul corpo rifiuti, realizzazione vasca di raccolta acque meteo nel corpo rifiuti, nuovi pozzi biogas, rilanci acque meteo, cuneo argilla alla base delle scarpate, smaltimento percolato, monitoraggi ambientali				
111	lavori	2.190 giorni	Riempimento con materiale tecnico, copertura con LDPE del materiale una volta raggiunte le quote, innalzamento pozzi percolato e biogas, strade di accesso al colmo, smaltimento percolato, monitoraggi ambientali				
Ш		2.800 giorni	Realizzazione copertura definitiva, smaltimento percolato, monitoraggi ambientali				
IV	Data verbale ultimazione dei lavori	120 giorni	Collaudo funzionale della bonifica, smaltimento percolato, monitoraggi ambientali				
	ULTIMAZIONE DEI LAVORI						
V	Subordinata al superamento con esito positivo del collaudo tecnico funzionale finale o bonifica						
VI	Dal superamento con esito positivo del collaudo tecnico funzionale finale della bonifica	730 giorni	Gestione discarica post-chiusura, smaltimento percolato, monitoraggi ambientali				

I termini contrattuali dell'appalto sono così stabiliti:

- > entro 120 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei servizi come di seguito riportato:
 - redazione e consegna del Progetto Esecutivo (entro 120 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e avvio all'esecuzione del contratto): durante questo periodo l'Appaltatore potrà realizzare tutte le attività preliminari e propedeutiche al Progetto Esecutivo tra cui:
 - ulteriori sondaggi geognostici, prove ed analisi;
 - scavi indagine archeologici;
 - indagini sui sottoservizi (scavi indagine) e progettazione della risoluzione delle interferenze.
- 2.800 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle attività previste, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ➤ 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori per lo svolgimento delle prove e la presentazione della documentazione per il collaudo funzionale della bonifica;
- > 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal superamento con esito positivo del collaudo tecnico funzionale finale della bonifica, per la gestione della discarica in post chiusura.

Si precisa che le attività di estrazione e smaltimento del percolato dovranno proseguire per tutte le fasi previste oggetto del presente contratto.





Dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto fino al termine dello stesso, l'Appaltatore prende in consegna le aree dell'ex discarica Cà Filissine, assumendo a proprio carico le attività di guardiania e vigilanza nonché ogni altra attività riportata nel PGO (Piano di gestione operative) e nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo).

La certificazione di avvenuta bonifica sarà rilasciata dalla Provincia di Verona, competente ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico ambientale, a condizione che siano raggiunti i seguenti obiettivi:

- Certificato di collaudo funzionale degli interventi di contratto;
- Parere tecnico di ARPAV e/o degli Enti preposti.

Tutti i lavori previsti da progetto saranno oggetto, anche per stralci, di apposito collaudo funzionale da parte di professionista abilitato, come disposto dall'art. 63 del presente Capitolato Speciale.

Qualora eventuali soluzioni migliorative proposte richiedessero procedure di aggiornamento delle autorizzazioni ambientali o permessi specifici, questi dovranno essere espletati in concomitanza con la fase di progettazione esecutiva. Nel caso in cui le modifiche non venissero autorizzate, o qualora le migliorie non conducessero ai risultati attesi, la stazione appaltante si riserva l'opzione in qualsiasi momento di far eseguire il progetto secondo quanto già autorizzato con il progetto definitivo posto a base di gara.

Art.5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art.5.1 Polizza di responsabilità civile professionale

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore dovrà produrre alla Committente una polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, rilasciata comunque in capo ai Progettisti associati/indicati, a far data dalla data della stipula del contratto valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo provvisorio.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Committente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Tale polizza di responsabilità civile professionale oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. n. $123/2004^1$ per un massimale assicurato non inferiore a \in **2.500.000,00** (euro duemilionicinquecentomila/00).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Committente.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Impresa o associato temporaneamente a quest'ultima;
- dall'Impresa medesima qualora questa sia qualificata per la progettazione e la progettazione esecutiva sia redatta dall'organizzazione della stessa.

Art.5.2 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva dovrà essere prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 31 del 19/01/2018 ,e per quanto non diversamente stabilito nel presente articolo, dovrà essere pari al 10% (o aumentata ricorrendone le condizioni di cui

¹Per questa tipologia di Polizza la Committente continuerà a chiedere e a fare riferimento al DM 123/2004 Schema Tipo e Scheda Tecnica 2.2





all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016) dell'ammontare complessivo del contratto, e dovrà essere depositata prima della stipula del contratto con Veneto Acque.

La cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore di Veneto Acque S.p.A. – p.i. 03875491007 - rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, ai sensi della L. 348/1982 successive modifiche e integrazioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo e regolarmente autorizzate, ai sensi della L. 348/1982 successive modifiche e integrazioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 107).

La cauzione potrà essere prestata mediante bonifico bancario (IBAN IT53V0890402000041000000552, presso Banca Prealpi San Biagio Credito Coop.vo - filiale di Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 13) a favore di Veneto Acque S.p.A. sulla base degli importi contrattuali di competenza di ciascuna Committente.

<u>La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i</u>. Si precisa che ai sensi dell'art. 93 comma 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull'importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all'importo residuo.

In caso di Microimprese, Piccole e Medie imprese e di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50%, riduzione non cumulabile con quello del primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7.

In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti in corso di validità in originale ovvero in copia autentica a sensi dell'art. 18 del DPR 445/00 s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa o di ciascuna impresa raggruppata attestante il possesso di tali certificazioni/requisiti con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza le Committenti:

- determinano la decadenza dell'affidamento;
- incamerano la cauzione provvisoria richiesta al concorrente in fase di gara.

Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria presentata dal concorrente in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.





Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare delle Committenti, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo.

Art.5.3 Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks) - R.C.T. - R.C.O. - R.C.A.

L'Appaltatore, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e dei servizi o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004¹ - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - che copra i danni subiti dalle Committenti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dei servizi. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- 1. Sezione A Partita 1 i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
- Sezione A Partita 2 un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di € 14.780.717,61 (euro quattordicimilionisettecentoottantasettecentodiciassdette/61) pari al 40% della somma delle opere da realizzare per la bonifica;
- 3. Sezione A Partita 3 un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00);

nella Sezione A dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie:

- cause di forza maggiore;
- atti di terzi;
- errori di progettazione e calcolo.
- 4. Sezione B un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);

nella Sezione B dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie:

- franamento e cedimento del terreno;
- interruzione attività di terzi;
- danni a cavi e condutture:
- danni da polvere e inquinamento.

I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire; è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori.

L'Aggiudicatario dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte della Committente. L'Appaltatore rifonderà alla Committenza, a semplice richiesta e per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committenza stessa, dal personale da esse dipendente e da terzi.

L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente appalto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Appaltatore, anche su segnalazione della Committenza, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committenza stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornata la Committente sull'andamento del sinistro comunicando:

- i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro;
- l'esito delle verifiche condotte;





- lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato;
- l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committenza provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, e riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

La polizza assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del Certificato del Collaudo tecnico amministrativo di cui all'art. 71.2 del presente Capitolato Speciale, o comunque decorsi diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Committenza abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'Appaltatore. La suddetta polizza dovrà altresì prevedere un'ulteriore copertura per il periodo di mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori relativa l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) degli impianti, nonché i danni a terzi di cui alla suddetta posizione 4., dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di assistenza e manutenzione previste negli obblighi contrattuali.

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come "Assicurati" sia la Committenza che l'Appaltatore e subappaltatore. Qualora quest'ultimi siano costituiti in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dovranno figurare come "Assicurati" anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Appaltatore, in corso d'opera, è tenuto a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità del subappaltatore) dei subappalti e subaffidamenti comunicati alla Committente e da questa autorizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 1669 del Codice Civile

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità civile nei confronti degli operai dell'Impresa impiegati nel cantiere, quest'ultima dovrà produrre ad integrazione della stessa, un'idonea polizza di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'appalto in oggetto e stipulata con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione in questione. Il massimale non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro, con limite per singolo dipendente infortunato non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

L'Appaltatore, dovrà presentare una specifica polizza di responsabilità civile auto-veicoli (**R.C.A.**), come previsto dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, con massimali non inferiori a quelli di legge.

Art.5.4 Polizza di responsabilità ambientale/inquinamento

L'Appaltatore, dovrà presentare una polizza di responsabilità ambientale/inquinamento per attività presso terzi, relativa ai danni arrecati all'ambiente nell'esecuzione dell'appalto, secondo la normativa europea e nazionale in materia di tutela ambientale, con massimale unico per sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) con:

- Sottolimite Sezione 2 Danno Ambientale € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro pari al 100% del massimale;
- Sottolimite Sezione 2 Interventi di Bonifica interni al sito: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00) pari al 50% del massimale.

La polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto con Veneto Acque e dovrà avere la decorrenza dalla data di consegna e avvio dell'esecuzione del contratto e cesserà decorsi 6 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

Art.5.5 Polizza indennitaria decennale - (Decennale Postuma)

Ai sensi dell'art. 103, comma 8 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore sarà obbligato a stipulare, per la liquidazione della rata di saldo con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una





polizza indennitaria decennale, conforme allo Schema Tipo 2.4 del D.M. 123/2004, con Compagnia Assicuratrice iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore delle Committenti non appena queste lo richiedano, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie ed il massimale di polizza pari al 40% del valore contrattuale dell'opera.

La polizza dovrà inoltre prevedere la copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e per la durata di dieci anni, con massimale di indennizzo **pari al 5% valore dell'opera realizzata**. I massimali suddetti rappresentano gli importi minimi da garantire; è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tali importi in funzione dell'entità dei lavori da garantire, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'accensione ed alla produzione alle Committenti della polizza di cui sopra. L'Appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.4 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.4, per la verifica da parte della Committente.

Art.5.6 Garanzie: Norme Comuni

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui ciascuna Committente si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, le Committenti hanno facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, ciascuna Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore nel successivo SAL.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze (cd "deducibili") si intendono a carico dell'Appaltatore.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

L'Appaltatore si obbliga a compiere, nei riguardi dell'istituto che ha emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l'efficacia fino al termine dell'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) degli impianti.

Art.6 SUBAPPALTO

L'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al presente appalto è direttamente affidata all'Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro operatore senza la preventiva autorizzazione della Committente. Il subappalto è ammesso nei casi e secondo la procedura prevista ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere il contratto di appalto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed è sottoposto agli obblighi ed ai limiti ivi indicati, che qui si hanno per trascritti, nonché a quelli stabiliti dalla Committente sotto precisati.

È stato ritenuto opportuno introdurre alcune limitazioni al subappalto, in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 79, paragrafo 3, della Direttiva 2014/25/UE, che consentono alle Committenti di "esigere che alcuni compiti siano eseguiti direttamente dall'offerente", e della sentenza della Corte di Giustizia UE 29.09.2019, che ha stabilito che la fissazione di una soglia massima di subappalto può essere giustificata "dalla natura particolare delle prestazioni da svolgere".





Questo anche in ragione della particolare complessità dell'oggetto dell'appalto, costituito da un'articolata serie di interventi edilizi, impiantistici e gestionali da eseguire in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione. Ciò premesso viene limitato il ricorso al subappalto per la seguente lavorazione:

Cat.	Descrizione	Importo compresi O.S.(€)	Limitazione subappalto/motivazione
A.1.5	Copertura finale ed opere generali	€ 13.844.160,50	Allo scopo di garantire, alla Stazione Appaltante, un controllo diretto su tutta la filiera di movimentazione, gestione e conferimento di materiale, considerato altresì che l'attività di cui alla voce A.1.5., rappresenta una delle principali lavorazioni caratterizzanti dell'appalto, rispetto alla quale si ritiene necessario acquisire, già in fase di partecipazione, l'accreditamento dell'Operatore Economico, ciò anche alo scopo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale, il subappalto è limitato al 50% della rispettiva lavorazione pari ad € 6.922.080,25.

I concorrenti devono obbligatoriamente ed analiticamente indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i servizi, le attività che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità alla legislazione vigente, in particolare all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non potrà essere subappaltata l'attività di progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

In assenza di presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione, o in caso di presentazione di una dichiarazione generica di voler subappaltare tutte le attività nei limiti di legge, non sarà concessa alcuna autorizzazione al subappalto e l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare lavorazioni da eseguirsi nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 177/2011 si applicano anche ai subappaltatori; in particolare, i suddetti contratti di subappalto dovranno essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i.

Il tempo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non costituirà motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi e dei lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, i soggetti subappaltatori dovranno essere qualificati nelle relative categorie e non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Prima di autorizzare il ricorso al subappalto la Stazione appaltante verificherà in capo al subappaltatore il rispetto del comma 14 dell'art. 105 del Codice.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovrà essere prevista dall'Appaltatore nel contratto di subappalto.

La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi o dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subaffidamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non è considerato subappalto CAPITOLATO SPECIALE AMMINISTRATIVO 20/76





l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, a condizione che venga previamente data comunicazione alla Committente del nominativo del subaffidatario, dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo pattuito.

Parimenti, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sono considerate subappalto le prestazioni a favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. A tal fine, l'Appaltatore dovrà depositare i relativi contratti alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Le Committenti corrisponderanno, previa comunicazione all'Appaltatore, direttamente al subappaltatore il compenso per le prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo del comma 8 dell'art. 105 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, la Committente procederà al pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lqs. 50/2016 s.m.i.

Art.6.1 Tracciabilità dei flussi finanziari in materia di subappalto

L'Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori, subcontraenti e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Art.7 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale di Appalto DM n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
 - il progetto definitivo a base di gara comprensivo di tutti gli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2;
 - il cronoprogramma:
 - il computo metrico estimativo;
 - l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario;
 - il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore come successivamente emendato in fase di validazione e quindi approvato dalle Committenti, corredato da tutti i documenti richiesti, elaborati grafici progettuali e relazioni;
 - il Piano di Sicurezza e coordinamento;
 - le polizze di garanzia;
 - il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. reperibile sul sito di Veneto Acque;
 - il Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019;
 - il Verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2020 e il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022.

Nel contratto sarà indicato il domicilio dell'Appaltatore e dato atto che l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il presente Capitolato e la documentazione suindicata, senza che questi vengano materialmente allegati al contratto stesso (art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).



Via Torino, 180 | 30172 Mestre - VE T. 041 53.22.960 | F. 041 53.29.162

www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

Art.8 ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto definitivo di Veneto Acque è scaricabile dall'Area Allegati disponibile a livello di RdO telematica, previo accreditamento al portale telematico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web

Si precisa che, per la partecipazione alla presente procedura non viene rilasciato alcun attestato di presa visione dei documenti di gara.

Art.9 FORMA CONTRATTUALE

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti delle Committenti mediante archiviazione sostitutiva a norma di legge. Veneto Acque restituirà copia in formato elettronico del documento sottoscritto digitalmente dalle parti, conforme all'originale conservato.

Art.10 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, comprese quelle inerenti alla registrazione in caso d'uso. In particolare l'imposta di bollo, trattandosi di scrittura privata in formato telematico, sarà assolta virtualmente, ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 46726/04 del 27/12/2004.

Art.11 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre le Committenti dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art.12 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17 settembre 2019 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia o sito della Regione Veneto.

Gli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto.





CAPO 2 - PAGAMENTI Art.13 PREZZI D'APPALTO

I prezzi stabiliti si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; gli stessi sono stati giudicati convenienti dall'Appaltatore singolarmente e nel loro complesso, tali da consentire la variazione offerta e compensare tutti gli oneri per l'esecuzione dell'appalto.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri di cui agli articoli precedenti, quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di progetto, ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale, qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle descrizioni delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi di ciascun progetto posta a base di gara.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori non richiesti, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, la Committente ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Il prezzo non varierà ancorché l'Appaltatore dovesse eseguire una parte di eventuali lavori, previa autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare le opere negli eventuali termini stabiliti.

Art.14 MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dagli artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018.

L'Appaltatore non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta alle lavorazioni previste in contratto senza l'autorizzazione, per iscritto, da parte della Committente.

Art.15 REVISIONE DEI PREZZI

Per la progettazione esecutiva e i servizi del presente appalto si applica il prezzo chiuso.

A norma dell'art. 29 del Decreto Sostegni ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. 28.03.2022 n.25) le variazioni di prezzo contrattuale dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al cinque per cento (5 %) rispetto al corrispondente prezzo unitario contrattuale.

In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento (5 %) e comunque in misura pari all'80 per cento (80 %) di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico.

I lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta sono esclusi dalla compensazione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), sulla base delle elaborazioni dell'Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto del MIMS (escluso l'anno solare di presentazione dell'offerta), nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Procedura per la compensazione

L'Appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del decreto del MIMS per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma contrattuale, allegando tutta la documentazione a dimostrazione dei maggiori costi sostenuti (a titolo esemplificativo dichiarazioni di fornitori e subcontraenti, mezzi di prova del prezzo pagato).



veneto acque

Via Torino, 180 | 30172 Mestre - VE T. 041 53.22.960 | F. 041 53.29.162

www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

Il D.L. valuterà la maggiore onerosità sostenuta dall' Appaltatore, **e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione**, verificando altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Art.16 PENALITÀ

Art.16.1 Disposizioni generali

L'importo delle penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non potrà superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale.

L'importo delle penali sarà contabilizzato e trattenuto in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o inadempimento senza che sia necessaria alcuna autorizzazione/assenso da parte dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni od ulteriori oneri sostenuti dalle Committenti e non esime l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi. Nel caso di applicazione delle penali, la Committente si riserva comunque il diritto di addebitare all'Appaltatore le maggiori spese per il prolungato impegno del proprio personale e per il mancato utilizzo delle opere oggetto dell'appalto.

Sarà ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o la mancanza non è imputabile all'Appaltatore, o che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Committenza. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo. La Committenza si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali.

L'applicazione delle penali non potrà comportare la sospensione dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Art.16.2 Penali riferite al servizio di progettazione esecutiva

La Committenza, per ogni giorno naturale di ritardo sul termine contrattualmente stabilito per la consegna del progetto esecutivo completo, si riserva la facoltà di applicare la penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale corrispondente, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori danni inerenti e conseguenti subiti dalla Committente per il ritardo ed il conseguente obbligo di risarcimento in capo all'Appaltatore.

Oltre a quanto sopra stabilito, potrà essere applicata una penale giornaliera del medesimo importo stabilito al capoverso precedente, per ogni giorno naturale e consecutivo da quando viene rilevata l'inadempienza fino al giorno in cui sarà sanata, anche in caso di:

- 1. variazione delle figure professionali dedicate alla progettazione esecutiva, senza la preventiva comunicazione ed approvazione da parte della Committente;
- 2. mancata disponibilità delle figure professionali previste nel team di progettazione, considerate anche singolarmente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- 3. ritardo rispetto ai termini di consegna/modifica/aggiornamento degli elaborati di progetto (in formato editabile e non) per quanto previsto agli articoli 34 e 35 del presente Capitolato;
- 4. mancata ottemperanza e recepimento nel progetto esecutivo delle raccomandazioni, prescrizioni e/o requisiti oggetto dei pareri di approvazione dei progetti definitivi a base di gara da parte degli Enti competenti.

Resta ferma la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e di ogni altra iniziativa.

La penale nella misura dell'**1‰ (uno per mille)**, durante la fase di progettazione esecutiva, troverà applicazione anche per ogni giorno di ritardo rispetto ad altre scadenze temporali fissate dai documenti di contratto, non espressamente richiamate ai punti precedenti.

Art.16.3 Penali durante l'esecuzione dei lavori nel corso della Fase operativa (8 anni)

La Committenza, per ogni giorno naturale di ritardo sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 del presente Capitolato, si riserva la facoltà di applicare la penale CAPITOLATO SPECIALE AMMINISTRATIVO 24/76





nella misura dello **0,3%. (zero virgola tre per mille) dell'ammontare contrattuale corrispondente**, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori e maggiori danni inerenti e conseguenti subiti da ciascuna dalle Committenti per il ritardo ed il conseguente obbligo di risarcimento in capo all'Appaltatore.

In caso di inadempimento di Ordine di Servizio relativo all'esecuzione di singola o più lavorazioni entro i termini assegnati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio in danno dell'Appaltatore la/e lavorazione/i rimaste ineseguite attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo nei limiti di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). In tali ipotesi l'Appaltatore dovrà lasciare libera e sgombra l'area di interesse per la esecuzione della/e lavorazione/i da cose o persone anche interposte nei termini assegnati dalla Direzione Lavori. I costi saranno addebitati all'Appaltatore attraverso una detrazione contabile, salvo il maggior danno".

Art.16.4 Penali durante lo svolgimento dell'attività ordinaria, programmata e straordinaria durante la post-gestione di 2 anni

La Committenza, per ogni giorno naturale di ritardo sui termini contrattualmente stabiliti per lo svolgimento dell'attività prevista per la post-gestione si riserva la facoltà di applicare la penale nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale corrispondente, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori danni inerenti e conseguenti subiti dalla Committente per il ritardo ed il conseguente obbligo di risarcimento in capo all'Appaltatore. Oltre a quanto sopra stabilito, potrà essere applicata una penale giornaliera del medesimo importo stabilito al capoverso precedente, per ogni giorno naturale e consecutivo da quando viene rilevata l'inadempienza fino al giorno in cui sarà sanata, anche in caso di:

- mancato o tardivo intervento in reperibilità e/o mancata risposta alla chiamata del personale preposto di Veneto Acque, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti da Veneto Acque per fronteggiare l'emergenza;
- 2. mancato o tardivo intervento di manutenzione entro i termini previsti e/o eseguito in difformità al Piano di manutenzione approvato da Veneto Acque;

Art.17 CONTABILIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI BONIFICA E DELLE ATTIVITA' DI POST-GESTIONE

La contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è parte "**a corpo"** e parte "**a misura**" ai sensi dell'art. 59, comma 5- *bis* del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per le voci a misura, la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione dei lavori **a misura** riguarda, nello specifico, l'attività di emungimento, trasporto e smaltimento/trattamento del percolato, sia nel corso della fase operativa che nella fase di post gestione per il quale si applica, alle quantità conferite agli impianti di trattamento il prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara. A tal fine, fatto salvo quanto rappresentato nel successivo punto 17.1, sarà considerato il peso a destino riportato nei formulari di trasporto. Sul punto si precisa che il prezzo offerto dell'appaltatore non assume alcun rilievo in relazione alle quantità indicate negli elaborati di progetto e che lo stesso non potrà essere in alcun modo variato a seguito delle variazioni delle effettive quantità di percolato smaltite sia in aumento che in diminuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può





contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo degli stessi, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art.17.1 Contabilizzazione attività di smaltimento o trattamento del percolato

Qualora l'Appaltatore abbia offerto, quale proposta migliorativa, l'installazione di un impianto di trattamento del percolato in loco, la compensazione dei costi di realizzazione del suddetto impianto sarà effettuata attraverso il pagamento a misura del percolato applicando il prezzo unitario offerto dall'Appaltatore, sulla base di contatore fiscale posto in testa all'impianto. Nel suddetto prezzo dovranno essere compresi anche eventuali ulteriori costi per il monitoraggio dell'impianto di trattamento del percolato in loco. Nel caso in cui fossero necessari interventi di adeguamento all'impianto di trattamento del percolato (a seguito, per esempio, di adeguamenti a prescrizioni o aggiornamenti normativi) non potranno comunque essere richiesti sovrapprezzi al prezzo unitario offerto dall'Appaltatore.

Ai fini della programmazione degli smaltimenti presso impianti terzi e del dimensionamento dell'eventuale impianto da installare in situ, fermo restando la realizzazione dell'impianto di attingimento con caratteristiche prestazionali pari o superiori a quelle individuate nel progetto definitivo posto a base di gara, sarà garantita la produzione di una quantità minima di percolato pari a 110.000,00 m³

Art.17.2 Contabilizzazione in fase di post-gestione

Lo smaltimento del percolato nella fase di post-gestione sarà contabilizzato "a misura" applicando alle quantità smaltite o trattate in loco, il prezzo unitario offerto dall'Appaltator in sede di gara. Le ulteriori attività gestionali effettuate nel corso della fase di post-gestione saranno contabilizzate a corpo e pagate nei termini indicati all'art.19 del presente Capitolato.

Art.18 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 207, comma 1, DL n. 34/2020 (L. n. 77/2020), come prorogato dall'art. 3, comma 4 del DL n. 228/2021 (L. n. 15/2022), la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione che sarà differenziata in relazione alle attività di cui si compone l'appalto richiamate all'art. 3.1 del presente Capitolato e precisamente:

- servizio di progettazione esecutiva;
- esecuzione dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- gestione impianto per due anni di post-gestione.

Sul corrispettivo di ognuna delle lavorazioni sopra elencate sarà riconosciuto all'Appaltatore un'anticipazione secondo le seguenti aliquote:

- 30% all'avvio del servizio di progettazione esecutiva;
- 25% all'avvio dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- 20% all'avvio della gestione impianto per due anni di post-gestione.

Le suddette corresponsioni saranno effettuate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio di ognuna delle attività sopra elencate o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'Appaltatore alla Committente, della documentazione di cui al successivo periodo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla emissione di fattura (in regime IVA di *Split-Payment* ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) di corrispondente importo nonché alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle





Committenti.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi o dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente che avviene tale recupero è svolto applicando, ad ogni stato di avanzamento contabile, una riduzione del 40% fino al recupero della somma anticipata per ogni singola attività

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi e dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La suddetta garanzia fideiussoria inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.3 o 1.3.1 di cui all'allegato A al D.M. 19/01/2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.3 o 1.3.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'Appaltatore dovrà produrre alle Committenti, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica all'erogazione dell'anticipazione.

Qualora la consegna sia stata effettuata in via d'urgenza e il contratto non sia ancora stato stipulato la garanzia fidejussoria dovrà riportare nelle clausole, o tramite appendice/dicitura nell'oggetto, che il garante si impegna al pagamento di quanto dovuto anche in caso di mancata stipula del contratto per fatto addebitabile all'Appaltatore.

Art.19 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO - TRACCIABILITÀ

Art.19.1 Fatturazione

Il corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva sarà erogato direttamente al progettista individuato dall'Appaltatore, a seguito di regolare fattura da presentare successivamente all'emissione del documento di avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di bonifica sarà erogato, a seguito di regolare fattura, per stati di avanzamento lavori successivi, emessi con <u>cadenza trimestrale</u> o al raggiungimento di un importo di lavori pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta pattuita, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

La Committenza si riserva comunque la facoltà di disporre, a sua discrezione, l'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori anticipato, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito, in deroga a quanto sopra suindicato.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo degli oneri di sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare a tale titolo sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

Dall'importo complessivo calcolato come descritto, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti delle Committenti verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate.

In caso di R.T.I. la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Committente, in fase di esecuzione.





Ciascun componente del R.T.I. emette quindi propria fattura nei confronti della Committenza. È pertanto onere dell'Appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento e relativa autorizzazione a fatturare.

La Committenza è soggetta al regime dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza con quanto prevede la normativa fiscale.

Veneto Acque S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica ed è obbligatorio inserire nel documento elettronico di fatturazione il rispettivo Codice Destinatario: n. **UFRD5X**.

Art.19.2 Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a **30 (trenta) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori** con bonifico bancario, con esclusione della cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte delle Committenti della regolarità contributiva dell'Appaltatore, degli eventuali subappaltatori e dei subaffidatari ad ogni titolo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Si applica quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. n. 238/2021.

<u>La Committente provvederà al pagamento diretto al progettista, con le modalità previste dal presente Capitolato.</u>

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 – 5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sui pagamenti di ogni stato di avanzamento dei lavori oggetto del presente appalto, sarà operata la ritenuta a garanzia fino al 10% del relativo importo, oltre alle ritenute di legge, che verrà liquidata secondo le scadenze sotto indicate:

- 2,0% (due per cento), all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo a conclusione dei lavori dell'intero appalto, comprensivi della fase di post-gestione e alla presentazione al Committente della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 5.5 del presente Capitolato;
- Fino all'8%, sulla base delle valutazioni della DLL ed in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti, al superamento dei collaudi tecnici funzionali previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione alla Committenza di idonea polizza fidejussoria.

Art.19.3 Tracciabilità

L'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine dovrà indicare nelle fatture di Veneto Acque il codice CUP e CIG derivato di Veneto Acque. Le relative fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun CIG.



Via Torino, 180 | 30172 Mestre - VE T. 041 53.22.960 | F. 041 53.29.162

www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

Art.19.4 Premio di accelerazione

La Committente non riconosce all'Appaltatore alcun premio in caso di anticipata conclusione delle attività previste rispetto ai termini ultimi contrattualmente stabiliti.



CAPO 3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

- 1) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- 2) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. emessa nei confronti di uno dei soggetti indicati dalla medesima disposizione;
- 3) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) in caso mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 5) qualora venga adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- 6) nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività dell'Appaltatore, fallimento, e messa liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di messa in liquidazione dell'Appaltatore, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 7) quando nonostante le modifiche, rettifiche, integrazioni, apportate alla progettazione, permangano carenze, incompletezze, incongruenze, inesattezze o imprecisioni degli elaborati progettuali tali per cui la Committenza non possa procedere alla verifica/validazione;
- 8) in caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo per carenze riconducibili al progetto o per l'assunzione di soluzioni tecniche difformi da quanto previsto in contratto;
- 9) in caso di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva che rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere oppure la loro utilizzazione, come definite dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici per cento dell'importo originario di contratto;
- 10) nel caso in cui l'Appaltatore non presenti le garanzie e le polizze di cui all'art. 5 del presente Capitolato entro i termini previsti;
- 11) qualora l'Appaltatore non si presenti per la consegna lavori senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 39 del presente Capitolato;
- 12) qualora il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- 13) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 14) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi le disposizioni di legge in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica, retributiva e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi e di imprese subappaltatrice, in violazione dell'obbligo solidale di legge;
- 15) In caso di affidamento di prestazioni ad altro soggetto, in difetto di autorizzazione, e di ogni altra accertata violazione dell'art. n. 6 "Subappalto" del presente Capitolato e della normativa vigente;
- 16) nelle ipotesi in cui sia stata accertata la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni e/o essa incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'esecuzione stessa;
- 17) nel caso in cui venga rilevata per due volte la fornitura di prodotto originari di paesi terzi ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. n. 50/2016, di valore superiore al 50% del valore complessivo di ciascuna tipologia di prodotto indicata in offerta;





- 18) nel caso di tre richiami scritti per evidenti mancanze o negligenze durante l'attività di gestione o manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 19) nel caso di sospensione, interruzione e/o di abbandono dell'attività di gestione e manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 20) nel caso di mancato superamento del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 63 del presente Capitolato entro i termini ivi fissati;
- 21) nel caso di grave violazione delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza ai sensi del Capo 8 del presente Capitolato;
- 22) nel caso in cui l'entità delle penali applicate fosse superiore al 10% del corrispettivo di contratto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 205 del D.L.gs. n. 50/2016 e le altre misure di cui alla L. n. 120/2020, ove applicabili, secondo quanto previsto al successivo art. 22 del presente Capitolato;
- 23) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi gli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 29 del presente Capitolato;
- 24) in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i.;
- 25) nel caso di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque e il Protocollo di legalità del 17/09/2019.
- 26) in tutti i casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla Legge.

Fatto salvo quanto sopra troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, Veneto Acque procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto a qualsiasi altro e/o ulteriore danno e con segnalazione all'ANAC.

Sia nel caso di recesso dal contratto, sia in caso di dichiarata risoluzione del contratto, da parte della Stazione Appaltante, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove si svolgono i lavori e si obbliga quando all'immediata riconsegna dei lavori e dell'area di cantiere nello stato in cui si trovano.

Art.20.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, Veneto Acque, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre





necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art.21 RECESSO DELLA COMMITTENTE

Veneto Acque si riserva la facoltà di recesso in ogni momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art.22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SEDE AMMINISTRATIVA

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la/le Committente/i e l'Appaltatore si procederà ove possibile alla loro risoluzione con l'applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, conv. con Legge n. 120/2020 s.m.i.

Art.23 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle opere e provviste oggetto dell'appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore, salvo quanto previsto dal D.M. 49/2018.

Si precisa sin d'ora che non saranno considerati danni di forza maggiore i crolli di fabbricati o delle infrastrutture in genere dovuti al cedimento delle fondazioni in conseguenza all'esecuzione degli scavi (l'Appaltatore è sempre tenuto a verificare la possibilità di eseguire scavi in prossimità degli edifici e delle infrastrutture esistenti).

Per quanto concerne le attività di bonifica e messa in sicurezza permanente disciplinate dal presente Capitolato, non saranno considerati danni di forza maggiore eventuali cedimenti del corpo rifiuti o del materiale tecnico di riempimento, oppure danni agli allestimenti esistenti della discarica.

Art.24 CONTROVERSIE

Ogni controversia, di qualsivoglia natura e/o oggetto, che dovesse insorgere sulla validità, l'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto e che non sia risolvibile ai sensi del precedente art. 22, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sottoposta alla cognizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese), quale foro contrattuale ex articolo 20 c.p.c. e comunque quale foro che viene comunque indicato dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 c.p.c., quale foro competente in via esclusiva, con prevalenza espressa rispetto ad eventuali altri concorrenti e/o alternativi e/o facoltativi.

Art.25 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)

Le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. mod. L. n. 120/2020, devolveranno la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Il calcolo per la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è effettuato ai sensi della DGRV n 283 del 16/03/2021 Allegato A: "Indirizzi applicativi per l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico e per la designazione del Presidente di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120" applicando il criterio del cosiddetto compenso fisso "Gettone unico omnicomprensivo" definito al capitolo 6.a del suddetto Allegato.

Il CCT verrà costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla Legge e secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/2020 e dalla Delibera ANAC n. 206 del 09/03/2021, ed opererà nelle ipotesi e nei termini individuati dalla vigente disciplina.

Il Collegio potrà essere sciolto dopo il 31/12/2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, fatto salvo eventuali proroghe di carattere normativo.

L'Appaltatore assume l'onere del 50% dei costi dell'intero collegio.





Art.26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'eventuale cessione del credito non potrà costituire causa di rallentamento alla regolare esecuzione del contratto.

Art.27 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Responsabile del Procedimento.

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, prevalgono, nell'ordine, le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Contratto di appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di gara;
- Elaborati progettuali
- Computo metrico estimativo e l'Elenco Prezzi del progetto esecutivo

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto definitivo si applicherà la soluzione che la Committente valuterà più aderente alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di ambiguità o incertezza interpretativa di una o più clausole contrattuali, si applicano i principi del Codice Civile in tema di interpretazione del contratto, artt. 1362 e ss c.c.

Art.28 LINGUA

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con le Committenti.

Art.29 RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di documenti, planimetrie, dati messi a disposizione dalla Committenza, salvo esplicita autorizzazione scritta da quest'ultima. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori o da personale da lui incaricato.

L'Appaltatore si impegna a non comunicare a terzi, con qualsiasi mezzo e in qualunque forma, i dati e le informazioni, anche di carattere tecnico, riguardanti le Committenti o le loro attività, di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o anche successivamente alle stesse, e a predisporre le misure necessarie per evitare la divulgazione, accidentale o per fatto di terzi, degli stessi dati e informazioni.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a effettuare il trattamento dei suddetti dati e informazioni per i soli fini inerenti al contratto con le Committenti.

Art.30 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

I dati personali raccolti saranno trattati da Veneto Acque secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD. L'informativa completa è disponibile sul sito www.venetoacque.it o su richiesta, presso il Servizio Acquisti di Veneto Acque.

Art.31 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per ciò che non è in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal CAPITOLATO SPECIALE AMMINISTRATIVO 33/76



Disciplinare e dal contratto, l'esecuzione dell'incarico professionale e dei lavori è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni (elenco indicativo e non esaustivo):

- D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (ove applicabile e richiamato) L. 120/2020;
- D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. (ove applicabile e richiamato);
- D.M. n. 145/2000 s.m.i. (per gli articoli in vigore e ove richiamati);
- D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- Decreto 4 aprile 2014 "Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto";
- Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) di riferimento;
- D.M delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 (ove applicabile e richiamato);
- D.M delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- L. n. 136/2010 s.m.i.;
- D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
- Legge Regionale Veneto n. 33 del 16/04/1985 s.m.i.;
- D.M. 17/1/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. visionabile sul sito di Veneto Acque;
- Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019 visionabile sul sito della Regione Veneto.

Per quanto non espressamente indicato nell'elenco di cui sopra, si deve far riferimento alle norme richiamate nel presente Capitolato, nel Disciplinare e alla normativa vigente in materia.

L'Aggiudicatario si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni anche tecniche sopravvenute, applicabili nel tempo di esecuzione dell'incarico, ivi compreso l'aggiornamento della progettazione alle disposizioni successivamente entrate in vigore e applicabili.



www.venetoacque.it info@venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

DARTE SECONDA _	NODME DED	L'ESECUZIONE DEI	SERVIZI E DEL	IAVORI
PAKIL JECUNDA -	INURIVIL PLR I	- LOLGUZIONE DEI	JLKVIZI L DLI	LAVURI



CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE Art.32 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate nell'ambito del presente appalto, restando inteso che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Committenza, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore ai fini della perfetta esecuzione delle opere oggetto di appalto.

L'Appaltatore è obbligato a manlevare la Committente per ogni somma che fosse tenuta a versare a qualsivoglia titolo, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative e/o penale, riconducibili ad una errata esecuzione della bonifica o causate dalle caratteristiche intrinseche delle opere (ad esempio il mancato rispetto dei limiti allo scarico o non adeguatezza dei materiali impiegati).

Art.33 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori ed ai servizi dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori e dei servizi e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Appaltatore si impegna:

- a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori e nei servizi,
- a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche e nel caso ne sussistano le condizioni, anche con specifico riferimento al possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 177/2011 in caso di lavorazioni nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/08 e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo;
- a comunicare l'elenco delle persone incaricate alla gestione delle emergenze;
- a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n.
 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che saranno comunicati dalla Committenzai;

dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Committente;

 durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla Committenza a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contraenti di noli a caldo e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'impresa distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L'Appaltatore e ogni altro materiale esecutore ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione anche alla Committente di ogni eventuale subaffidamento ad altro soggetto, nonché dell'utilizzo del personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 276/2003 per le verifiche di sua spettanza.



CAPO 5 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA Art.34 CONSEGNA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'inizio dell'attività di progettazione esecutiva decorre dalla data fissata dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art.35 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva unitaria è stato determinato dalla Committente in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria, ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso come previsto dal D.M. 17.06.2016.

L'Appaltatore procederà alla redazione del progetto esecutivo unitario elaborando la documentazione progettuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di tutte le norme tecniche in materia compreso quanto riportato nei documenti di gara.

Il progetto esecutivo unitario dovrà essere redatto secondo le normative in vigore al momento della consegna del servizio di progettazione esecutiva.

Come riportato all'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Con specifico riferimento a tutti i materiali e le apparecchiature (elettriche ed elettromeccaniche) in genere, il progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione della Committente dovrà individuare in modo puntuale ogni singola fornitura, mediante la predisposizione di una "vendor list" riportante in modo univoco le specifiche tecniche complete di marca e modello.

Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato tenendo conto delle migliorie offerte ed accettate dalla Committente.

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato ed aggiornato nel rispetto di tutte le prescrizioni risultanti dagli atti di approvazione allegati e rilasciati dagli Enti competenti per tutte le opere previste in appalto, unitamente a tutti gli elementi, le verifiche, gli approfondimenti e le modifiche richieste dalla Committenza in occasione degli incontri di revisione programmati e necessari al buon fine delle preventive verifiche "in progress", nonché quanto richiesto ai fini della verifica del progetto da parte dell'Organismo di Verifica accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per la validazione finale da parte del Responsabile del Procedimento.

Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati tecnici necessari ad individuare nel dettaglio l'opera nel suo complesso e dovrà essere composto dai documenti di cui agli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010 Titolo II Capo I sezione IV, <u>ad esclusione del Piano di Sicurezza e Coordinamento</u>, tra cui si evidenziano:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) elaborati atti ad illustrare le modalità e le fasi esecutive di dettaglio;
- e) particolari costruttivi;
- f) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- g) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti:
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma esecutivo, da redigere sulla base della WBS (Work Breakdown Structure), dovrà essere integrato con le precisazioni richieste ed offerte in sede di gara ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma dovrà rispettare i tempi contrattuali di ultimazione;
- j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- k) capitolato speciale d'appalto Norme Tecniche basato sui materiali offerti dall'Appaltatore.



Ad integrazione degli elaborati sopra indicati, in sede di progettazione esecutiva l'Appaltatore dovrà produrre:

- a) piano di ripristino
- b) piano di gestione operativa
- c) relazione di compatibilità idraulica
- d) Piano monitoraggio e controllo (così come approvato dagli Enti)
- e) Piano di approvvigionamento del materiale di abbancamento e dei materiali per gli allestimenti della copertura definitiva, corredato con lettere di intenti o altri accordi preliminari con fornitori, che evidenzino senza alcun dubbio l'effettiva disponibilità delle materie prime
- f) Piano di smaltimento del percolato, corredato con lettere di intenti o altri accordi preliminari con fornitori che evidenzino senza alcun dubbio l'effettiva disponibilità degli impianti a smaltire il percolato prodotto. Tale piano dovrà comunque essere presentato anche nel caso venga proposta la realizzazione di un impianto in loco per trattamento percolato.
- g) Valutazione del rischio di esplosione dovuto alla presenza di biogas nel corso dei lavori di trivellazione
- h) una relazione in merito ai Criteri Ambientali Minimi applicabili relativi all'edilizia "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" indicati nel D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017;
- i) fascicolo tecnico con le schede grafiche di dettaglio con la posizione di installazione di ogni singola apparecchiatura elettromeccanica;
- j) ogni altro elaborato (descrittivo o grafico) utile a recepire le prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in occasione delle conferenze di servizi.

Qualora l'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio di progettazione, ravvisi la necessità di eseguire ulteriori studi, indagini, analisi, approfondimenti o altro di maggior dettaglio, rispetto a quelli eseguiti nella progettazione definitiva, dovrà informare preventivamente per iscritto il Responsabile del Procedimento, senza che ciò comporti compensi aggiuntivi o diritti di sorta da parte dell'Appaltatore stesso, o motivo di proroga sui tempi contrattuali relativi all'attività di progettazione esecutiva.

La figura di riferimento nei rapporti tra la Committente e l'Appaltatore in fase di progettazione esecutiva sarà rappresentata dal Coordinatore Unico della Progettazione Esecutiva.

L'Appaltatore, nella figura del Coordinatore Unico della Progettazione Esecutiva, dovrà prendere parte a tutti gli incontri, riunioni e/o sopralluoghi che saranno convocati dal Responsabile Unico del Procedimento con la frequenza che egli riterrà necessaria.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà essere consegnato alla Committenza in un numero di 10 (dieci) copie firmate dall'Appaltatore e dai Progettisti, ognuno per la parte di competenza, nel rispetto delle tempistiche stabilite. La Committente si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, ulteriori copie cartacee del progetto esecutivo firmato, in numero di riproduzioni adeguato all'uso che ne deve fare. In caso di aggiornamento o variazioni in corso d'opera, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione di tutti gli elaborati, descrittivi e grafici, oggetto di modifica.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico sia in formato *.pdf (anche con apposizione di firma digitale) sia nei formati sorgente editabili quali *.dwg, *.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx, *.inp, *.net, etc. Per quanto concerne i files relativi agli elaborati contabili (computo metrico, computo metrico estimativo, elenco prezzi, etc.) dovranno essere in formato *.dcf; gli elaborati sviluppati con piattaforma in ambiente BIM i file di progetto dovranno essere consegnati, sia nelle consegne intermedie di verifica/revisione che in quella finale, anche nel suddetto formato.

Gli elaborati grafici dovranno essere elaborati secondo i formati compatibili con gli standard ISO (A4, A3, A2, A1, A0).

Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 dello stesso Decreto, in ottemperanza alle procedure e alle



condizioni della normativa regionale applicabile. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio ed all'uso razionale dell'energia, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione progettuale posta a base di gara, ai sensi dell'articolo 125 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

La Committenza si riserva di effettuare tramite il Responsabile del Procedimento o tramite un suo delegato, anche senza preavviso, verifiche puntuali sullo stato di avanzamento della progettazione senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto ed eccezioni di sorta.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi, indennizzi o avanzare altre pretese a qualsivoglia titolo per le eventuali modifiche al progetto esecutivo che dovessero rendersi necessarie sulla base delle disposizioni dall'Ente di Verifica e degli altri Enti coinvolti.

Ai fini del rispetto del termine di consegna previsto, il progetto esecutivo non potrà essere consegnato prima di aver soddisfatto tutte le predette disposizioni.

Il progetto esecutivo unitario approvato, dopo la liquidazione dei corrispettivi dovuti, resterà di proprietà piena ed assoluta della Committente ai sensi dell'art. 13 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Art.35.1 Progettazione esecutiva dell'impianto di trattamento in loco

Nel caso in cui l'Appaltatore realizzi, quale intervento migliorativo, un impianto di trattamento del percolato in loco, il progettista è tenuto a sviluppare, a livello esecutivo, il layout impiantistico, secondo le indicazioni riportate negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara e delle eventuali prescrizioni che dovessero emergere in fase autorizzativa, tenendo conto della superficie delle aree destinate all'installazione di tale impianto. Il progettista si farà carico di dare assistenza alla Stazione Appaltante in tutte le fasi di contraddittorio con gli Enti finalizzate all'approvazione del progetto dell'impianto di trattamento del percolato di cui trattasi. L'Appaltatore si impegna a recepire le prescrizioni eventualmente disposte dagli Enti di controllo senza che questo costituisca alcun aggravio di spesa a carico del Committente.

Art.36 VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Nel corso dell'attività di progettazione esecutiva, con cadenza fissata ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e con preavviso di almeno 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, saranno stabiliti degli incontri intermedi al fine di verificare lo stato di avanzamento della progettazione e condividerne i contenuti, fissando di volta in volta specifici termini di consegna intermedia dei documenti di progetto aggiornati richiesti, necessari alla verifica dello stato e del livello di progettazione in atto (compresa la consegna dei files sorgenti in formato editabile e non), tempistiche che dovranno essere rispettate per non incorrere nell'applicazione delle penali previste.

La documentazione visionata nel corso dei suddetti incontri di riesame dovrà essere redatta ad un livello di approfondimento tale da evidenziare i principali elementi tecnici e prestazionali.

La verifica del progetto esecutivo sarà condotta, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, dall'Organismo di Verifica incaricato dalla Committenza, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente e del soggetto incaricato alla verifica, su apposita piattaforma informatica dedicata, i singoli documenti progettuali predisposti allo scopo di consentire una tempestiva verifica "preliminare" durante la stesura del progetto, come meglio evidenziato nel presente articolo.

Dalla consegna formale di tutti gli elaborati (descrittivi e grafici) del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore, che dovranno aver recepito tutte le modifiche, pareri, nulla osta e integrazioni richieste o necessarie, sarà dato avvio al processo di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 al paragrafo VII.

Si precisa che i tempi contrattuali intercorrenti tra la formale consegna di tutti gli elaborati, fino al buon esito della verifica, validazione del Responsabile Unico del Procedimento e approvazione del progetto esecutivo da parte della Committenza, si intendono sospesi senza che ciò dia diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi.

L'Organismo di Verifica di cui alla suddetta norma, durante la fase di verifica, ha facoltà di disporre correzioni, integrazioni, adeguamenti o chiarimenti sugli elaborati del progetto esecutivo in corso di redazione, al fine di procedere con l'emissione del Rapporto di verifica Finale.



Le modifiche e le integrazioni da apportare al progetto esecutivo saranno comunicate all'Appaltatore sulla base delle osservazioni contenute, sia nei rapporti di verifica intermedi emessi dal soggetto verificatore, sia da quanto disposto dalla Committente nel corso degli incontri di riesame.

Al ricevimento del suddetto rapporto intermedio di verifica, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi o salvo diversi termini stabiliti dalla Committenza, l'Appaltatore deve apportare al progetto esecutivo gli aggiornamenti/modifiche richieste.

Una volta adempiute le predette disposizioni e risolte le eventuali non conformità rilevate, l'Organismo di Verifica potrà emettere il Rapporto Finale, dopodiché il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere con la validazione e quindi seguirà l'approvazione delle Committenti.

Il provvedimento di validazione e approvazione sarà comunicato, a cura del Responsabile del Procedimento, all'Appaltatore ed al Direttore dei Lavori, autorizzando quest'ultimo alla consegna dei lavori.

Se nell'emissione di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui sopra, siano imposte prescrizioni, quest'ultime dovranno essere recepite durante la stesura del progetto esecutivo, da parte dell'Appaltatore, senza alcun aumento di spesa o compensi di sorta.

Non è da ritenersi meritevole di approvazione/verifica la progettazione esecutiva che:

- a) sia in contrasto con la documentazione progettuale posta a base di gara;
- b) sia in contrasto con norme vigenti in materia di opere pubbliche, edilizia, urbanistica, sicurezza, tutela igienico-sanitaria, paesaggistico-ambientale, superamento delle barriere architettoniche, impiantistica sia generale che relativa al trattamento delle acque reflue compresi gli aspetti idraulici, di processo, di natura elettrica e di qualsiasi altro genere;
- c) non recepisca le migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di offerta tecnico/economica accettate dalle Committenti;
- d) sia in contrasto con le norme tecniche di settore, con particolare riguardo agli aspetti geologici e geotecnici, strutturali, impiantistici e di processo;
- e) non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- f) contenga errori od omissioni progettuali come definiti dall'art. 106, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- g) non recepisca tutte le prescrizioni acquisite con i provvedimenti di approvazione o sia in contrasto con i pareri e le autorizzazioni rilasciate per il progetto posto a base di gara
- h) non permetta l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte degli enti competenti.

Art.37 MODALITÀ E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Art.37.1 Verifica del progetto esecutivo con modalità "in progress"

Le attività di verifica del progetto potranno svolgersi anche "in progress" ossia contestualmente allo sviluppo della progettazione. In questo caso, l'Appaltatore, nelle fasi di avvio della progettazione, dovrà preventivamente concordare con il verificatore e con il Committente le modalità di organizzazione delle attività e condividere, in particolare, le modalità di gestione dei vari step parziali ed il contenuto dei pacchetti intermedi di documenti da trasmettere al verificatore.

Nel corso delle attività di verifica, saranno fissati di volta in volta specifici termini di consegna degli elaborati e delle integrazioni o richieste di apportare le correzioni al progetto esecutivo da parte dell'Organo incaricato alla verifica o dal Responsabile del Procedimento, tempistiche che dovranno essere rispettate per non incorrere nell'applicazione delle penali previste.

L'Appaltatore dovrà predisporre, all'avvio delle attività, un "Elenco degli Elaborati previsti", con indicate le date programmate di consegna di ciascun documento al verificatore. Dovrà, infatti, essere programmato un calendario delle consegne e definiti i contenuti degli elaborati che possono ragionevolmente possedere un grado di definizione adeguato per essere sottoposti a verifica.

I pacchetti di elaborati che costituiranno gli step intermedi da sottoporre a verifica dovranno essere



strutturati per ambiti disciplinari omogenei e comunque contenere possibilmente sia gli elaborati grafici, sia le relative Relazioni specialistiche e di calcolo.

CAPO 6 - ESECUZIONE DEI LAVORI Art.38 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

Sono propedeutiche alla consegna dei lavori le seguenti attività a carico dell'Appaltatore:

- 1. la redazione di un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano dovrà definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
- 2. la consegna alla Committenza dei piani operativi della sicurezza (POS) e la documentazione relativa agli aspetti di sicurezza prevista. La consegna potrà avvenire comunque anche in assenza dei POS corretti (ovvero approvabili dal coordinatore della sicurezza in esecuzione), ma i lavori non potranno essere effettivamente avviati per responsabilità dell'Appaltatore fino alla consegna ed approvazione dei POS:
- 3. la trasmissione alla Committenza della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, alla Cassa Edile, nonché quant'altro richiesto dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale;
- 4. comunicazione al Direttore dei Lavori dei recapiti (telefonici, mail, etc) delle figure professionali richieste nei documenti di gara per l'esecuzione dei lavori;
- 5. qualsiasi altro onere previsto dalla normativa vigente a cui l'Appaltatore deve ottemperare per poter dar corso alla formale consegna dei lavori.

Art.39 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà avvenire solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committenza, data dalla quale decorreranno i termini per procedere nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, procederà alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Qualora nel giorno fissato e comunicato all'Appaltatore per la consegna lavori Egli non si presenti alla convocazione, il Direttore Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni; i termini contrattuali per l'esecuzione decorrono comunque dalla data di prima convocazione; decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Committenza procedere con la risoluzione del contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata la fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

La Committenza si riserva la facoltà di procedere alla consegna parziale dei lavori nei casi previsti dall'art.5, comma 9 del D.M. 49/2018 e secondo quanto previsto nel presente Capitolato, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

La Committente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. 49/2018, non accoglierà l'istanza di recesso dell'Appaltatore qualora la consegna dei lavori avvenga entro i 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto.

Art.40 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

A seguito della consegna dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione Lavori, per l'assenso preventivo all'effettivo inizio dei lavori, il proprio programma esecutivo dettagliato delle opere appaltate, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma, da redigere sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) definita contrattualmente, deve riportare per ogni pacchetto di lavorazioni le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'effettivo esecutore e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.



Il programma deve necessariamente risultare coerente con il cronoprogramma contrattuale e rispettare il termine contrattuale di ultimazione; esso deve contemplare almeno i seguenti elementi:

- dati di avanzamento fisico;
- dati di avanzamento economico;
- curva ad "S".

Con cadenza mensile l'Appaltatore dovrà produrre un report descrittivo con indicazione:

- delle attività e lavorazioni svolte;
- eventuali criticità insorte;
- scostamenti rispetto ai dati di avanzamento fisico ed economico riportati nel Programma Esecutivo dei Lavori baseline approvato dalla Direzione Lavori.

Art.41 CARTELLI DI CANTIERE

Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà installare il numero di cartelli di cantiere previsti nell'articolo "Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore" nella posizione e con le modalità disposte dalla Direzione Lavori, senza alcun onere aggiuntivo per la Committenza.

I cartelli di cantiere dovranno essere redatti in conformità agli "standards" dei progetti soggetti a contributo della Regione Veneto ed avere dimensioni 300x200h cm ciascuno, tipo e materiali che saranno approvati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione della Committenza, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, degli assistenti, del Responsabile dei Lavori, dei Coordinatori della Sicurezza, dell'Appaltatore e del suo legale Rappresentante (con obbligo di reperibilità 24 ore su 24), di tutti i subappaltatori, del tipo ed impianto dei lavori, etc, secondo quanto sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori avrà inoltre facoltà di richiedere lo spostamento di tutti o parte dei cartelli di cantiere in relazione all'avanzamento del cantiere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun onere aggiuntivo per lo spostamento.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori i cartelli di cantiere vengano danneggiati o si deteriorino per cause non imputabili alla Committenza, l'Appaltatore è tenuto a sostituirli senza poter pretendere alcun onere aggiuntivo.

Art.42 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

La figura di riferimento nei rapporti tra Responsabile del Procedimento/Direzione Lavori ed Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, sarà il Direttore Tecnico di Cantiere (o Coordinatore Unico di Cantiere).

Il Direttore Tecnico di Cantiere (o Coordinatore Unico di Cantiere), formalmente nominato dall'Appaltatore, sarà la figura di riferimento in cantiere ed avrà il compito di pianificare, vigilare e gestire l'andamento dei lavori e tutte le attività oggetto dell'appalto, oltre che coordinare i vari Assistenti Tecnici di Cantiere. Il Direttore di Cantiere dovrà possedere esperienza pluriennale nella direzione e conduzione di cantieri ed adequate conoscenze in materia di contabilità di lavori pubblici.

Egli fungerà da interlocutore principale e diretto del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti, che con lui si rapporteranno in merito all'andamento del cantiere e allo svolgimento dei lavori.

Tale figura dovrà agire con pieni poteri organizzativi e direzionali nei confronti dei diversi soggetti coinvolti in ambito esecutivo nella condotta dei lavori affidati.

L'Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico di Cantiere (o Coordinatore Unico di Cantiere), dovrà prendere parte a tutti gli incontri, riunioni e/o sopralluoghi che saranno convocati dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile Unico del Procedimento secondo la frequenza che si renderà necessaria, coadiuvato dalla presenza delle altre figure professionali indicate in gara d'appalto a seconda degli aspetti tecnici da affrontare.

Tale soggetto dovrà essere munito di mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto, pur rimanendo sempre l'Appaltatore medesimo responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.



Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Direzione Lavori avrà il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di Cantiere (o del Coordinatore Unico di Cantiere) e di tutti gli assistenti per indisciplina, incapacità o grave negligenza senza che ciò dia diritto a indennità ai sensi dell'art. 4 comma 4 e art. 6 c. 5 del Decreto Ministeriale 145/2000 e s.m.i.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza costante sul luogo dei lavori e quanto segue:

- avere domicilio nel luogo prossimo al lavoro per tutto il tempo della sua durata e fornire gli estremi
 per una facile rintracciabilità (nominativo e numero di telefono cellulare) che dovrà essere garantita
 anche oltre il normale orario di lavoro, comprese le giornate di riposo e le festività. Tutte le intimazioni,
 le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
 appalto fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli
 atti di propria competenza, saranno inviate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore anche tramite
 mail, PEC etc.
- 2. farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con i tecnici della Committenza per fissare le modalità esecutive e contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo completamento;
- 3. fornire ai suddetti tecnici incaricati l'assistenza necessaria per il rilievo e la redazione della contabilità dei lavori esequiti.

Art.43 SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, dovrà trasmettere, per iscritto, alla Direzione Lavori ed alla Committenza apposita dichiarazione attestante l'ubicazione della propria sede operativa, indicando i numeri di telefono (compresi quelli del Direttore Tecnico di Cantiere o Coordinatore Unico di Cantiere e di tutte le altre figure professionali compresi i tecnici reperibili), attivi 24 ore su 24 e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La sede operativa, ubicata ad una distanza tale da consentire l'intervento sul posto con la tempistica prevista dal servizio di reperibilità (considerata nelle peggiori condizioni di traffico intenso), dovrà essere munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) da mantenere per tutta la durata dei lavori, comprese le fasi di gestione e manutenzione.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare, in qualsiasi momento. Il Direttore Tecnico di Cantiere (o il Coordinatore Unico del Cantiere).

Art.44 VIABILITA' MEZZI PESANTI

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Verbale della conferenza dei Servizi del 30/09/2020, i mezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale di abbancamento e di allestimento dovranno accedere (ed uscire) dall'impianto utilizzando esclusivamente la tangenziale (SS1/SP1) per non gravare sulle strade vicine. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute pulite e l'intervento dovrà essere gestito con modalità finalizzate al contenimento di emissioni di polveri provvedendo anche all'umidificazione dei contesti ove necessario.

Art.45 ATTIVITA' DI GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO IN FASE OPERATIVA

L'attività di gestione della discarica prende avvio con la sottoscrizione del contratto d'appalto. L'Appaltatore prende in consegna le aree della ex discarica con effetto immediato, assumendo pertanto l'onere di guardiania, sorveglianza e ogni altra attività di gestione disciplinata dal presente articolo, per quanto applicabile dal periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la consegna dei lavori.

Nel corso degli 8 anni di gestione operativa, dovrà essere garantito ed espletato il monitoraggio previsto da PMC (Piano di Monitoraggio e controllo vigente) insieme alle figure ivi identificate per il controllo e il rapporto con gli Enti. In particolare le figure previste dalla Legge Regionale 3/2000 e dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. che l'Appaltatore dovrà garantire sono:

- Il Responsabile Tecnico del Sito (RTS), che dovrà seguire personalmente (o avvalendosi di collaboratori qualificati) tutte le attività svolte all'interno dell'Impianto. Dovrà verificare la corretta esecuzione delle procedure e dei controlli riportati nel PGO, organizzare e attuare le procedure di correzione delle non conformità o di emergenza qualora si dovessero verificare tali situazioni; tale figura è individuata dall'Appaltatore che ne sostiene anche le spese
- Il Responsabile del Piano di Monitoraggio e controllo (RPMC) è il responsabile dell'attuazione ed



esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo; tale figura è individuata dall'Appaltatore che ne sostiene anche le spese per le attività svolte di controllo e report. Il RPMC dovrà relazionare agli Enti con cadenza stabilita nel documento PMC sull'andamento delle attività previste di bonifica.

Inoltre l'Appaltatore dovrà farsi carico delle spese relative ai controlli previsti dal PMC, anche in fase di collaudo.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi ai collaudi delle opere in c.a. ai sensi delle NTC 2018 e della normativa di settore.

Le attività a carico dell'Appaltatore, che dovrà sostenerne le spese, sono quindi:

- Mantenimento per tutta la durata del contratto delle figure tecniche sopra indicate (RTS e RPMC)
- Registrare, tenere in impianto, aggiornare con le frequenze richieste dalla normativa, mettere a disposizione la seguente documentazione:
 - Registro di Carico/Scarico
 - Quaderni di Registrazione / Manutenzione
 - Registro dei controlli ambientali (come prescrizione da DGRV 996/09)
 - Registro delle manutenzioni di interesse ambientale (prescrizione come da DGRV 996/09)
 - Attestazione del pagamento delle garanzie finanziarie previste da vigente normativa (da rinnovare trimestralmente)
 - Attestazione del pagamento dell'Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento (deve essere garantita una copertura assicurativa continuativa)
 - Autorizzazioni all'esercizio e altra documentazione amministrativa (dovranno essere custodite in impianto e aggiornate)
- Definire lo stato di fatto della discarica prima dell'inizio dei lavori mediante la realizzazione di un rilievo topografico dell'area in cui andranno messi a dimora i materiali di abbancamento.
- Verificare che le caratteristiche del telo HDPE da impiegarsi per la messa in sicurezza della discarica siano idonei; il telo HDPE 2,5 mm (ad aderenza migliorata nel pacchetto di impermeabilizzazione e "smooth" nella copertura provvisoria) dovrà essere posato e saldato da una Ditta Esecutrice. Questa dovrà fornire Personale Qualificato e nominare un Responsabile di Cantiere (RC) di adeguata esperienza e capacità direzionale. La metodologia di saldatura prevista dal progetto è quella a fusione, in doppia pista. Su tali giunzioni dovrà essere effettuata la prova di tenuta, secondo la procedura prevista da PMC, ossia con prove a pressione. Il collaudo potrà essere ritenuto valido solo per variazioni di pressione inferiori al 10%, rispetto al valore iniziale. La correttezza delle saldature sarà verificata dal RPCM, coadiuvato dal Gestore.
- verificare l'allineamento con il progetto, delle quote raggiunte dal materiale di riempimento, attraverso rilievo topografico
- eseguire i controlli dei materiali impiegati per l'allestimento della copertura definitiva previsti da PMC, nel sito di origine, in fase di conferimento in impianto e una volta posati (in fase di collaudo parziale), al fine di procedere, anche per stralci al collaudo funzionale dei vari strati. Per ogni strato posato è previsto inoltre un rilievo topografico in fase di collaudo, per verificarne l'uniformità
- Eseguire il rilievo topografico per il controllo di conformità con i livelli altimetrici e la morfologia della baulatura di progetto che sarà propedeutico al Collaudo Funzionale del pacchetto completo di copertura, e della rete di drenaggio superficiale, a garanzia della corretta esecuzione.
- Garantire la corretta esecuzione dei pozzi del biogas e del percolato. Le opere potranno essere collaudate e la Dichiarazione di fine lavori inviata agli Enti.
- Garantire la corretta esecuzione dell'impianto trattamento acque meteo del piazzale. Le opere potranno essere collaudate e la Dichiarazione di fine lavori inviata agli Enti.
- Verificare il livello del percolato all'interno dei pozzi per valutare l'efficienza del sistema di captazione attraverso una misurazione mensile del livello del percolato presente all'interno di tutti i pozzi di aspirazione (attivi), registrandone l'esito. La misura viene eseguita tramite trasduttore di pressione, calando la sonda fino al fondo del pozzo e registrando il valore rilevato. In alternativa ed in casi di



emergenza è possibile eseguire la misura utilizzando altri metodi e strumenti anche se meno precisi.

- Verificare la composizione chimica del percolato prodotto dalla discarica incaricando un laboratorio accreditato di eseguire il prelievo e l'analisi del percolato estratto dalle cisterne di stoccaggio del percolato.
- Verificare le condizioni di efficienza del sistema di captazione dei percolato: pozzi di captazione, tubazioni di collettamento e cisterne di stoccaggio provvisorio effettuando la manutenzione ordinaria e straordinaria
- Caratterizzare qualitativamente il gas di discarica con analisi speditive e approfondite presso laboratorio accreditato
- eseguire il controllo della funzionalità della torcia di combustione
- Verificare le condizioni di efficienza del sistema di captazione dei biogas: pozzi di captazione, tubazioni di collettamento, stazioni di regolazione, pozzetti di scarico condense ed torcia di combustione del biogas effettuando la manutenzione ordinaria e straordinaria
- Effettuare rilievi topografici a cadenza semestrale del corpo rifiuti e/o materiale abbancato con lo scopo di ottenere le volumetrie occupate dai rifiuti, le volumetrie residue di materiale da abbancare e la morfologia della discarica, oltre che di valutare eventuali assestamenti
- Verificare la corretta gestione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell'area servizi
- garantire la periodica esecuzione delle operazioni di gestione ordinaria (per es. disinfestazione, manutenzione delle strade di accesso e delle piste interne, pulizia dell'impianto ecc.).
- Verificare il consumo di combustibili
- Verificare il consumo di energia elettrica e acqua
- Verificare il quantitativo di rifiuti prodotti e la tipologia
- Dotare il sito di una centralina meteo, oltre che verificarne il buon funzionamento, e scaricare i dati dalla centralina meteo con le frequenze previste (indicativamente mensili).
- Monitorare la direzione di deflusso della falda e la distanza tra la superficie freatica e il fondo della discarica attraverso la misura del livello freatimetrico delle acque di falda misurata sul livello del medio mare.
- garantire l'accessibilità ed il buono stato di efficienza dei piezometri e delle relative pompe, l'assistenza in fase di campionamento e di spurgo dei piezometri
- Verificare la qualità delle acque di drenaggio superficiale e in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche dell'Area servizi incaricando un laboratorio accreditato di eseguire il prelievo e dell'analisi delle acque di drenaggio superficiale e in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche dell'Area servizi secondo i dettami del PMC
- monitorare le emissioni gassose diffuse dalla superficie della discarica. Il controllo consiste nell'analisi effettuata sulla superficie della discarica tramite strumenti portatili (organic vapor anlyzer, OVA; flame ionization detector, FID; o dispositivi analoghi) del parametro metano, inteso come tracciante della presenza di biogas da discarica.
- Verificare la qualità dell'aria intorno all'impianto, incaricando un laboratorio accreditato di eseguire le analisi dell'aria circostante l'impianto di smaltimento secondo i dettami del PMC
- Predisporre un idoneo sistema di monitoraggio delle polveri (centralina), all'interno dell'impianto, da sottoporre all'approvazione di ARPAV e che deve essere predisposto prima dell'avvio all'esercizio. Garantire il corretto funzionamento della stazione di monitoraggio
- Predisporre i rilievi fonometrici nei periodi diurni e notturni, secondo normativa vigente, per la valutazione delle emissioni sonore dell'impianto. I valori dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Pescantina. Il rilievo deve essere eseguito ogni 2,5 anni (2 anni se la ditta non è in possesso della Certificazione ISO 14000)
- formare costantemente il proprio personale in relazione ai possibili imprevisti di carattere ambientale



e non che potessero verificarsi in impianto ed alla loro celere ed efficace soluzione. Comunicare tempestivamente, via fax, alla Provincia nonché al Comune e ARPAV (Sez. Provinciale) ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto (prescrizione come da DGRV 996/09)

- assicurare la costante e continua formazione del personale impiegato nella gestione dell'impianto, in specifico nel campo ambientale e, in particolare, attraverso la presenza e l'aggiornamento delle tipologie di documenti introdotti ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e nell'ottica della definizione delle competenze del personale ai sensi della normativa ambientale vigente.
 - Il Gestore predispone annualmente il calendario dei corsi di formazione; fine anno comunica il consuntivo dei corsi di aggiornamento effettivamente svolti

Nel corso della fase operativa tutto l'impianto dovrà essere mantenuto in perfette condizioni e dovrà esserne garantita l'efficienza così come prevista da progetto. In particolare dovranno essere oggetto di monitoraggio e di eventuale manutenzione:

- recinzione e cancelli di ingresso
- Piazzale in entrata e area di manovra
- Pesa
- Lava ruote
- Centralina meteo
- Rete captazione acque meteoriche
- Impianto raccolta e captazione percolato
- Impianto raccolta, captazione e trattamento biogas
- Stoccaggio e trattamento altri rifiuti in uscita
- Viabilità interna
- Impianto elettrico
- Cisterne carburante
- Impianto antincendio

Dovranno essere mantenute sempre attive e garantite le utenze per l'alimentazione di energia elettrica alla rete e per approvvigionamento idrico/fognatura relativamente alla zona uffici.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia offerto, quale proposta migliorativa, l'installazione di un impianto di trattamento del percolato in loco, lo stesso dovrà eseguire i controlli e i monitoraggi necessari per il corretto funzionamento oltre a quelli impartiti dagli Enti in fase autorizzativa.

Art.45.1 Gestione post operativa

Una volta ultimati i lavori di M.I.S.P., ricadenti nei primi 8 anni di attività, come indicato all'art. 64.1 del presente Capitolato, potrà essere avviata la fase di post-gestione (della durata di due anni), in cui sono previste le attività di smaltimento del percolato ed estrazione e trattamento del biogas oltre che le attività indicate dal piano di gestione operativa e dal Piano di Monitoraggio e controllo.

In questo periodo dovranno essere mantenuti in efficienza tutti gli impianti e sostituiti eventuali parti non funzionanti. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di post-gestione, la stazione appaltante procederà in contraddittorio con l'Appaltatore a verificare lo stato di regolare conservazione e funzionamento degli impianti. Qualora fossero necessari lavori di manutenzione tutte le spese saranno poste a carico dell'Appaltatore.

Qualora si evidenziassero franamenti o cedimenti nelle opere realizzate sul corpo discarica (allestimenti, opere di allontanamento acque meteoriche, pozzi, etc..) questi dovranno essere prontamente ripristinati allo stato del collaudo, ad onere dell'appaltatore.

Nel corso della gestione post-operativa dovrà comunque essere data evidenza degli interventi di manutenzione e dei monitoraggi ambientali effettuati secondo guanto dettagliato nei documenti di Piano



Monitoraggio e Controllo e nel Piano di Gestione.

La stazione Appaltante prenderà in carico le opere realizzate solo a seguito dell'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori nei termini dell'art. 64.2 e del successivo collaudo tecnico amministrativo di cui all'art. 71.2 del presente Capitolato.

Le attività a carico dell'Appaltatore, che dovrà sostenerne le spese, per la fase di post-gestione sono quindi:

- Mantenimento per tutta la durata del contratto delle figure tecniche sopra indicate (RTS e RPMC)
- Registrare, tenere in impianto, aggiornare con le frequenze richieste dalla normativa, mettere a disposizione la seguente documentazione:
 - Registro di Carico/Scarico
 - Quaderni di Registrazione / Manutenzione
 - Registro dei controlli ambientali (come prescrizione da DGRV 996/09)
 - Registro delle manutenzioni di interesse ambientale (prescrizione come da DGRV 996/09)
 - Attestazione del pagamento delle garanzie finanziarie previste da vigente normativa (da rinnovare trimestralmente)
 - Attestazione del pagamento dell'Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento (deve essere garantita una copertura assicurativa continuativa)
 - Autorizzazioni all'esercizio e altra documentazione amministrativa (dovranno essere custodite in impianto e aggiornate)
- Verificare il livello del percolato all'interno dei pozzi per valutare l'efficienza del sistema di captazione attraverso la una misurazione mensile del livello del percolato presente all'interno di tutti i pozzi di aspirazione (attivi), registrandone l'esito. La misura viene eseguita tramite trasduttore di pressione, calando la sonda fino al fondo del pozzo e registrando il valore rilevato. In alternativa ed in casi di emergenza è possibile eseguire la misura utilizzando altri metodi e strumenti anche se meno precisi.
- Verificare la composizione chimica del percolato prodotto dalla discarica incaricando un laboratorio accreditato di eseguire il prelievo e l'analisi del percolato estratto dalle cisterne di stoccaggio del percolato.
- Verificare le condizioni di efficienza del sistema di captazione dei percolato: pozzi di captazione, tubazioni di collettamento e cisterne di stoccaggio provvisorio effettuando la manutenzione ordinaria e straordinaria
- Caratterizzare qualitativamente il gas di discarica con analisi speditive e approfondite presso laboratorio accreditato
- eseguire il controllo della funzionalità della torcia di combustione
- Verificare le condizioni di efficienza del sistema di captazione dei biogas: pozzi di captazione, tubazioni di collettamento, stazioni di regolazione, pozzetti di scarico condense ed torcia di combustione del biogas effettuando la manutenzione ordinaria e straordinaria
- Effettuare rilievi topografici a cadenza semestrale del corpo rifiuti e/o materiale abbancato con lo scopo di valutare eventuali assestamenti
- Verificare la corretta gestione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell'area servizi
- garantire la periodica esecuzione delle operazioni di gestione ordinaria (per es. disinfestazione, manutenzione delle strade di accesso e delle piste interne, pulizia dell'impianto ecc.).
- Verificare il consumo di combustibili
- Verificare il consumo di energia elettrica e acqua
- Verificare il quantitativo di rifiuti prodotti e la tipologia



- verificare il buon funzionamento della centralina meteo, e scaricare i dati con le frequenze previste (indicativamente mensili).
- Monitorare la direzione di deflusso della falda e la distanza tra la superficie freatica e il fondo della discarica attraverso la misura del livello freatimetrico delle acque di falda misurata sul livello del medio mare.
- garantire l'accessibilità ed il buono stato di efficienza dei piezometri e delle relative pompe, l'assistenza in fase di campionamento e di spurgo dei piezometri
- Verificare la qualità delle acque di drenaggio superficiale e in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche dell'Area servizi incaricando un laboratorio accreditato di eseguire il prelievo e dell'analisi delle acque di drenaggio superficiale e in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche dell'Area servizi secondo i dettami del PMC
- monitorare le emissioni gassose diffuse dalla superficie della discarica. Il controllo consiste nell'analisi effettuata sulla superficie della discarica tramite strumenti portatili (organic vapor anlyzer, OVA; flame ionization detector, FID; o dispositivi analoghi) del parametro metano, inteso come tracciante della presenza di biogas da discarica.
- Verificare la qualità dell'aria intorno all'impianto, incaricando un laboratorio accreditato di eseguire le analisi dell'aria circostante l'impianto di smaltimento secondo i dettami del PMC
- formare costantemente il proprio personale in relazione ai possibili imprevisti di carattere ambientale e non che potessero verificarsi in impianto ed alla loro celere ed efficace soluzione. Comunicare tempestivamente, via fax, alla Provincia nonché al Comune e ARPAV (Sez. Provinciale) ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto (prescrizione come da DGRV 996/09)
- assicurare la costante e continua formazione del personale impiegato nella gestione dell'impianto, in specifico nel campo ambientale e, in particolare, attraverso la presenza e l'aggiornamento delle tipologie di documenti introdotti ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e nell'ottica della definizione delle competenze del personale ai sensi della normativa ambientale vigente.
- Verificare attraverso controllo visivo l' integrità della impermeabilizzazione finale e del mantenimento delle corrette pendenze per limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche

Nel corso della fase post-operativa tutto l'impianto dovrà essere mantenuto in perfette condizioni e dovrà esserne garantita l'efficienza così come prevista da progetto. In particolare dovranno essere oggetto di monitoraggio e di eventuale manutenzione:

- recinzione e cancelli di ingresso
- Piazzale in entrata e area di manovra
- Pesa
- Lava ruote
- Centralina meteo
- Rete captazione acque meteoriche
- Impianto raccolta e captazione percolato
- Impianto raccolta, captazione e trattamento biogas
- Stoccaggio e trattamento altri rifiuti in uscita
- Viabilità interna
- Impianto elettrico
- Cisterne carburante
- Impianto antincendio
- Verde

Dovranno essere mantenute sempre attive e garantite le utenze per l'alimentazione di energia elettrica



alla rete e per approvvigionamento idrico/fognatura relativamente alla zona uffici

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia offerto, quale proposta migliorativa, l'installazione di un impianto di trattamento del percolato in loco, lo stesso dovrà eseguire i controlli e i monitoraggi necessari per il corretto funzionamento oltre a quelli impartiti dagli Enti in fase autorizzativa.

Art.46 CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le contestazioni e le riserve che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare, a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentate alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, sul registro di contabilità.

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve sul registro di contabilità, dovrà attenersi, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista dal presente articolo.

Art.46.1 Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art.46.2 Riserve

Le riserve, a pena di decadenza, sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore, ovvero in occasione della sottoscrizione dello Stato di Avanzamento lavori che contempla la riserva. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve, a pena di inammissibilità, devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione sia le ragioni sulle quali esse si fondano sia la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, quantificazione che deve essere esplicata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, questo è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se al momento della sottoscrizione l'Appaltatore ha firmato il registro di contabilità con riserva, a pena di decadenza le riserve dovranno essere esplicitate e quantificate economicamente nel registro di contabilità medesimo entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità nei termini indicati, oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicare tali riserve nei modi e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Se l'Appaltatore ha firmato invece con riserva il registro di contabilità ed esplicato in modo completo le proprie pretese entro i termini previsti, il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni, termine che potrà eventualmente essere procrastinato, su motivata richiesta, da parte della Committente. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla/e Committente/i la percezione delle ragioni ostative



al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la/e Committente/i dovesse/dovessero essere tenuta/e a riconoscere.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso rimane l'onere dell'immediata riserva fermo restando che la stessa diventa operante, sempre che riproposta anche nell'ultimo atto contabile, quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui la riserva abbia ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per anomalo andamento dei lavori, qualora la stessa si riferisca a lavorazioni determinate anche nel loro ammontare, il danno dovrà essere calcolato con riferimento alla singola lavorazione e non anche al valore economico dell'intero appalto.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 46.3 ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, verrà attivato il procedimento di accordo bonario, come disciplinato dall'art. 205 del Codice dei Contratti.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art.47 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti entro i tempi contrattuali, purché, a giudizio della Direzione Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committenza, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

L'Appaltatore dovrà programmare e condurre le attività previste in contratto in modo da consentire alla Committenza di "monitorare" e verificare lo stato di avanzamento dei lavori, allo scopo di garantire che l'opera si realizzi effettivamente nei tempi previsti, nei costi e con le caratteristiche definite nel progetto esecutivo approvato.

Contestualmente alla data di emissione del Verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare il cronoprogramma dei lavori aggiornato, mantenendo la medesima struttura ed impostazione del documento elaborato ed approvato dalla Committenza nel corso della fase di progettazione esecutiva, per sottoporlo ad opportuna approvazione ed accettazione da parte della Direzione Lavori. La Direzione Lavori si riserva di comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso; in difetto il programma si intende tacitamente approvato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso di mancata approvazione la Direzione Lavori assegnerà un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà predisporre un nuovo programma per recepire le eventuali modifiche/integrazioni impartite.

L'Appaltatore deve dare immediato inizio ai lavori in modo continuativo e senza interruzioni, e comunque non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, eccedente i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni e l'incameramento della cauzione definitiva.

Durante l'esecuzione dei lavori sarà onere dell'Appaltatore aggiornare il cronoprogramma in relazione a:

1. tempistiche di risoluzione di eventuali interferenze, qualora la tempistica stimata in fase di progettazione esecutiva risulti diversa da quella valutata in fase di realizzazione dei lavori, fermo restando che il rispetto di tali tempistiche è di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche in



riferimento ad eventuali termini imposti da Enti competenti coinvolti nella fase autorizzativa;

- 2. tempistiche di rilascio delle ordinanze e delle autorizzazioni definitive rilasciate dagli Enti, dai gestori e dai proprietari delle strutture interferite che sono completamente a cura dell'Appaltatore stesso;
- 3. discordanze fra il programma stesso e l'effettivo avanzamento dei lavori, fermo restando il rispetto del termine di loro ultimazione;
- 4. quando sia ordinata la ripresa dei lavori, dopo la loro sospensione.

Per quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, eventuali ritardi in relazione all'aggiornamento non potranno dare diritto all'Appaltatore a risarcimenti o maggiori oneri.

Il programma esecutivo di cui all'art. 40, elaborato dall'Appaltatore potrà essere modificato o integrato al cronoprogramma su richiesta dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione e della Committente, mediante ordine di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, compatibilmente all'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committente:
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Committente, che abbiano poteri, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non saranno considerati soggetti diversi dalla Committente le società o aziende controllate o partecipate dalla stessa;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori dovrà essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) per esigenze di natura organizzativa e/o gestionale del Committente nell'ambito dell'esercizio della sua attività di gestione degli impianti.

Per quanto previsto alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), eventuali ritardi potranno dare luogo ad una proroga dei tempi contrattuali, ma non al diritto a risarcimenti e rimborso di maggiori oneri.

Il programma è impegnativo per l'Appaltatore, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili e le scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà condurre i lavori affidati con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d'opera adeguati ad assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Durante lo svolgimento dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire i necessari rapporti ed aggiornamenti, indicando la percentuale di lavoro effettivamente completata alla data della richiesta.

Art.48 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Come disposto dall'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il 5° (quinto) giorno naturale e consecutivo alla loro redazione. Qualora la sospensione o il cumulo delle sospensioni concesse sia superiore al quarto del tempo contrattuale, è obbligo dell'Appaltatore e del Direttore Lavori far pervenire al Responsabile del



Procedimento il verbale di sospensione firmato lo stesso giorno al fine di consentire l'immediata comunicazione all'ANAC, come previsto dall'art. 107 del D.Lqs. 50/2016.

Non sono riconosciute valide ed efficaci sospensioni prive di adeguate motivazioni, a giudizio del Responsabile del Procedimento, con annotazione apposte in calce al relativo verbale.

Sin d'ora si precisa che non sarà ammessa sospensione dei lavori, anche parziale, per i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'Appaltatore di pareri, assensi e nulla-osta da parte di Enti, Amministrazioni Comunali o privati, anche per le eventuali occupazioni temporanee non previste dal progetto posto a base di gara d'appalto.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta anche dal Responsabile del Procedimento secondo quanto disposto dall'art. 107 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. 49/2018. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 20/2016, il risarcimento degli eventuali danni dovuto all'Appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10, c. 2, del D.M. 49/2018, ovvero:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art.49 PROROGHE

Per quanto riguarda le proroghe, si applicano le disposizioni dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo.

Qualora la Committente aderisca alla richiesta formulata dall'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento fisserà un nuovo termine di ultimazione dei lavori. Questo comporterà l'assenza del riconoscimento all'Appaltatore di qualsivoglia pretesa.

Resta in ogni caso escluso ogni diritto dell'Appaltatore a qualsiasi indennità o risarcimento a qualsivoglia titolo o ragione connessi alla protrazione della durata del contratto, fatta salva la proroga per ragioni imputabili alla Committente.

Per quanto riguarda la fase di progettazione esecutiva, si precisa sin d'ora che non saranno considerate motivo di proroga:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti, campionamenti, analisi o altri adempimenti che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti ordinati dal RUP;
- 2. l'esecuzione di ulteriori indagini o prove di caratterizzazione;
- 3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione lavori, si precisa sin d'ora che non saranno considerate motivo di proroga:

1. il ritardo nell'allestimento del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;



- 2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria o dal CSE nell'ambito della sicurezza;
- 3. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- 4. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- 5. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- 6. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il personale dipendente;
- 7. i tempi di fermo cantiere disposti per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori;
- 8. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art.50 DISCIPLINA, BUON ORDINE ED IMMAGINE DEI CANTIERI

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina, del buon ordine e dell'immagine esterna del cantiere ed avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

La Direzione Lavori o la Committente avranno il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità, negligenza o altri comportamenti ritenuti scorretti.

Analogamente, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e i lavori siano quindi eseguiti da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere la consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza degli esecutori disegnati e risponderà nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore sarà tenuto ad allestire, per l'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all'entità e all'importanza del lavoro assunto ed ai termini di consegna convenuti.

La Committente avrà il potere di dare disposizioni ai fini dell'aspetto e del decoro dei cantieri e l'adozione di modalità di gestione delle interferenze con l'ambiente esterno senza che l'Appaltatore abbia diritto a maggiori oneri o altri risarcimenti, anche al fine di recepire eventuali prescrizioni o indicazioni di Enti o Autorità competenti.

Art.51 RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'Appaltatore, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà tenuto alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d'opera, eventualmente consegnati dalla Committente utilizzati per l'esecuzione dei lavori e ne sarà responsabile anche in caso di furti o smarrimenti. In tal caso l'Appaltatore dovrà garantire, oltre che alla disponibilità di un idoneo luogo di stoccaggio, la piena tracciabilità d'impiego di detti materiali nell'ambito dei lavori, fornendo al Direttore dei Lavori puntuale consuntivazione periodica in concomitanza dei S.A.L. Alla conclusione dei lavori, dovrà risultare piena corrispondenza tra i quantitativi forniti e quelli utilizzati e rendicontati periodicamente nei S.A.L.; eventuali eccedenze dovranno pertanto essere restituite alla Committente. Per nessun motivo, l'Appaltatore dovrà utilizzare detti materiali per altri scopi. Per nessun motivo, l'Appaltatore dovrà utilizzare detti materiali per altri scopi. Eventuali mancanze saranno addebitate all'Appaltatore in occasione del saldo finale con l'applicazione di una maggiorazione del 20% sul costo di acquisto sostenuto dalla Committente.



L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei presidi, di quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile o che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell'ambiente.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di materiali e attrezzi di proprietà dell'Appaltatore. L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, a norma dell'art. 22 della L. 646/1982.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori, con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), l'eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto.

Art.52 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Il cronoprogramma lavori del progetto posto a base gara è stato sviluppato assumendo giornate lavorative di 8 ore. Non sussistono tuttavia vincoli in tal senso.

Art.53 ACCESSO AL CANTIERE

Ogni incaricato dell'Appaltatore potrà accedere al cantiere solo se dotato di cartellino di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatte allo specifico rischio e correttamente indossate quando necessario, più precisamente:

- otoprotettori;
- mascherine antipolvere;
- elmetto:
- occhiali;
- scarpe antinfortunistiche;
- quanti
- indumenti idonei alle lavorazioni (a mero titolo esemplificativo: abiti ignifughi per le operazioni di saldatura);
- corpetto o tuta rifrangente.

Nell'area interna al cantiere è fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi dovranno mantenere una velocità adeguata e comunque non superiore ai 10 km/h.

L'Appaltatore dovrà adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l'emissione di rumore e polveri non solo all'interno del cantiere ma anche nelle vie adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi.

Art.54 ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITÀ DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la Direzione Lavori o la Committenza ritenessero opportuno fare eseguire.

Le aree di cantiere, nelle parti che la Direzione Lavori e/o la Committente riterranno opportune, dovranno essere rese disponibili e poste in assoluta sicurezza, per poter svolgere qualsiasi evento temporaneo ritenuto necessario.

L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità all'area di cantiere da parte di altri soggetti per eseguire altri interventi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la Direzione Lavori e/o il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione impartiranno, qualora si rendessero necessari al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l'uso dell'intera opera.

Per l'attuazione di detti interventi potrà essere necessario garantire la disponibilità di parte delle aree di cantiere, pertanto l'Appaltatore sarà tenuto a modificare, previo ordine scritto della Direzione Lavori, la recinzione di cantiere, l'impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario per dare attuazione in sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della Committente.

Un numero adeguato di D.P.I. dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore per il personale esterno: ad esempio per la Direzione Lavori, la Committente e altro personale in visita.

Art.55 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE



Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, alle spese obbligatorie, a quanto prescritto dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed a quanto specificato nella documentazione di progetto nonché nei documenti di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'importo complessivo dei lavori offerto:

- la revisione e l'aggiornamento della documentazione di progetto esecutivo, sia in fase di progettazione che nel corso di esecuzione dei lavori, anche a seguito di incontri, riesami e sopralluoghi su motivata disposizione della Committente, del D.L., del C.S.E. o dell'organo di Collaudo;
- 2. la redazione dei documenti di progetto necessari al perfezionamento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (Comune di Pescantina, Regione Veneto, Consorzio di Bonifica, VV.FF.,ARPAV, Provincia ecc...) e conseguenti alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dagli Enti stessi;
- 3. il recepimento di tutte le prescrizioni rilasciate dagli enti coinvolti, a qualsiasi titolo, sia durante la fase di progettazione definitiva, sia quelle che saranno eventualmente rilasciate in fase di progettazione esecutiva, sia durante la fase di esecuzione dei lavori, nonché i relativi oneri che ne derivano;
- 4. la redazione di un documento denominato "piano di qualità di costruzione e di installazione", da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano dovrà definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità;
- 5. la gestione degli impianti messi in opera ai fini della bonifica della discarica Cà Filissine, sia nel corso della fase operativa che nella fase di post-gestione per complessivi 10 anni; nella gestione è incluso lo smaltimento del percolato estratto, l'estrazione e trattamento del biogas oltre che l'attuazione del monitoraggio previsto da PMC;
- 6. l'attuazione delle attività indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e nel Piano di Gestione Operativa (PGO) di cui agli artt. 45 e 45.1 del presente Capitolato;
- 7. l'attività di supporto alla direzione dei lavori nel rilievo delle opere per la contabilizzazione dei lavori svolti, compreso l'uso di idonea strumentazione di rilievo strumentale plano altimetrico e restituzione su supporto informatico delle elaborazioni;
- 8. il quotidiano aggiornamento dei registri di presenza del personale in cantiere e la preventiva comunicazione alla direzione dei lavori dei nominativi delle figure professionali coinvolte, al fine di permettere le opportune verifiche da parte della Committente, anche compilando specifici moduli predisposti;
- 9. la fornitura, la posa in opera ed il mantenimento in sicurezza dei cartelli di cantiere previsti;
- 10. la rimozione degli impianti di cantiere (compresi i cartelli di cantiere) e dell'eventuale impianto di trattamento del percolato in loco, eseguita in modo tale da ripristinare perfettamente la situazione precedente ai lavori;
- 11. la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori di energia elettrica, acqua, gas, telefono etc. occorrenti per l'esercizio del cantiere e l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, compresi i relativi collaudi, sollevando la Committente da ogni onere in merito: sono pertanto a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese per le relative concessioni, canoni e consumi, anche per la fornitura di energia elettrica tramite gruppi elettrogeni;
- 12. provvedere, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, al reperimento, fornitura (compreso il costo dell'acqua potabile) e trasporto di acqua potabile/industriale/depurata/prelevata da corsi d'acqua (a scelta della D.L. e/o dell'organo di collaudo), gas, energia elettrica etc, occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto e per le operazioni di collaudo, sollevando la Committente da ogni onere in merito;
- 13. allestimento, sorveglianza e conduzione dei cantieri per l'esecuzione di tutte le opere occorrenti a tale scopo, comprese quelle di recinzione e suo mantenimento, protezione, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione, sistemazione e mantenimento in esercizio della strada di accesso al cantiere (comprese le ricariche e le bagnature nei periodi estivi), scoli delle acque e canalizzazioni per lo smaltimento delle stesse;



- 14. l'approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e della viabilità all'interno dell'area di cantiere e l'osservanza delle norme del Codice della Strada; l'installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente, per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l'apposizione in cantiere, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, di tabelle informative dell'appalto delle dimensioni prescritte da Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, riportanti oltre l'indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori o il Coordinatore della sicurezza in Esecuzione riterranno opportune o necessarie;
- 15. l'esecuzione di eventuali ulteriori prove geologiche e geotecniche disposte a discrezione dell'Appaltatore, anche a supporto della progettazione esecutiva, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi, rilievi, analisi e quant'altro riterrà opportuno, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un professionista abilitato;
- 16. l'esecuzione di scavi preliminari di indagine, eseguiti anche a mano, necessari alla individuazione dell'esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acquedotto, gas, elettricità, telefono, fognature, etc.); l'eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant'altro sia di ostacolo all'esecuzione dei lavori non modificherà l'importo contrattuale;
- 17. gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971 e s.m.i. sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- 18. operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc., nonché l'accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori; in caso di inadempimento l'Appaltatore dovrà rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per l'effettuazione diretta di tali operazioni;
- 19. non è consentito l'utilizzo di nastri plastificati quale elemento protettivo nell'ambito del cantiere; le protezioni, le recinzioni o limitazioni dell'area di cantiere dovranno avvenire con cavalletti, transenne omologate o recinzioni realizzate in opera mediante idonei tondini metallici infissi nel terreno e rete plastificata arancione di altezza pari ad almeno 1,8 m;
- 20. installazione, entro le aree di cantiere, di baracche da adibire a spogliatoi per il personale impiegato, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, mantenuti in perfetto stato di agibilità e di pulizia; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato, illuminati e riscaldati a seconda delle stagioni e delle richieste della Direzione Lavori;
- 21. installazione, entro le aree di cantiere, di baracche da adibire ad uso ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati, riscaldati e raffrescati a seconda delle stagioni e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office), almeno una stampante con sistema wi-fi, connessione al WEB e materiale di cancelleria; in ragione dell'entità del cantiere e della necessità di operare con più cantieri contemporaneamente nell'ambito dell'appalto, il Direttore dei Lavori potrà richiedere l'installazione di più baracche ad uso ufficio (fino a 3 baracche contemporanee); inoltre il Direttore dei Lavori potrà sempre disporre lo spostamento degli stessi, a loro insindacabile giudizio, se ritenuto opportuno o necessario;
- 22. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla gestione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti ed attrezzature per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere di progetto, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ed il mantenimento della viabilità di accesso al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o il pubblico transito pedonale e veicolare (qualora previsto);
- 23. assicurare l'accesso e la permanenza in cantiere di personale addetto all'esecuzione di eventuali lavori ad opera di terze ditte, diverse dall'Appaltatore, previo ordine della Direzione Lavori;
- 24. l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine



- lavori, il tutto come previsto dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Committente; tra le opere in argomento è compresa anche l'illuminazione del cantiere;
- 25. il campionamento, l'analisi di caratterizzazione o di omologa rifiuti e la gestione dei rifiuti prodotti compreso il materiale di scavo, per il corretto smaltimento in discarica o il recupero in impianti autorizzati, il tutto in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, ai regolamenti e alle vigenti disposizioni di legge;
- 26. l'ottenimento di autorizzazioni, indennizzi a privati e/o Enti per eventuali occupazioni temporanee non previste nel piano particellare di esproprio del progetto a base di gara, ma ritenute necessarie;
- 27. la fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di manodopera necessari per la esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 28. Prelievo provini in calcestruzzo dei getti in opera, etichettatura con identificazione in contraddittorio con la D.L., guardiania e maturazione secondo normativa in cantiere e/o presso siti idonei secondo le indicazioni della D.L.;
- 29. Prelievo campioni dei ferri di armatura del conglomerato cementizio da gettare in opera, etichettatura con identificazione in contraddittorio con la D.L., guardiania secondo normativa in cantiere e/o presso siti idonei secondo le indicazioni della D.L.;
- **30.** Attività di prelievo, campionamento e analisi, compreso il servizio di consegna dei campioni ai laboratori accreditati per l'esecuzione delle analisi sui parametri stabiliti dal PMC, dalla D.L. o dall'organo di Collaudo;
- 31. l'esecuzione di tutte le prove di collaudo e le assistenze richieste da Direzione Lavori, dall'organo di collaudo, anche per le prove sperimentali e prove, comprese le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di rapporti di funzionalità e campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti di prova indicati dal Committente, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- 32. gli oneri connessi alle prove di tenuta idraulica dei manufatti, come le vasche di raccolta delle acque meteoriche, disposte dalla Direzione Lavori, da eseguirsi in aderenza alla normativa tecnica di settore:
- 33. gli oneri connessi alle prove di tenuta idraulica delle tubazioni (sia a gravità che in pressione) (come le tubazioni di collegamento dei pozzi del percolato ai silos di stoccaggio), disposte dalla Direzione Lavori, da eseguirsi in aderenza alla normativa tecnica di settore e dalle normative vigenti in materia:
- 34. la custodia diurna e notturna, guardianie, la conservazione e la manutenzione di tutte le opere e materiali fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- 35. l'obbligo di verifica dell'esatta ubicazione dei sottoservizi e dei manufatti interrati interferenti e il loro tracciamento sul posto, sia per la fase di progettazione che in esecuzione dei lavori, individuati anche mediante assaggi, compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori sia in presenza dei sottoservizi stessi che in concomitanza con il loro eventuale spostamento anche temporaneo e il successivo ripristino nella posizione originaria con oneri in capo all'Appaltatore; sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore le eventuali riparazioni conseguenti a guasti che per qualsiasi causa dovessero essere arrecati o insorgere durante i lavori ad opere e impianti, condutture (anche interrate) e ai loro accessori, anche se non segnalati o posati a profondità non conformi;
- 36. l'obbligo di procedere in prossimità dei sottoservizi con la massima cautela, anche operando manualmente nella fase di avvicinamento o adottando provvedimenti tali da non rischiare il danneggiamento delle condutture riscontrate o segnalate;
- 37. l'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d'opera e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;



- 38. l'aggottamento delle acque di natura meteorica presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo, compresa l'esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere;
- 39. il tombamento e/o la messa in sicurezza degli scavi a sezione ristretta, con il ripristino completo di bynder ove previsto entro la fine della giornata lavorativa, ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal C.S.E. e/o dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione interessata dai lavori in oggetto, è tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione del pedonale e veicolare; in caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Appaltatore di ogni spesa inerente e conseguente all'attività svolta;
- 40. gli oneri e le indennità di occupazione temporanea sia di suolo pubblico che privato non previsti nella documentazione progettuale posta a base di gara;
- 41. gli oneri per il pagamento di sanzioni applicate dall'ARPAV imputabili ad una scorretta gestione dei lavori e dell'impianto o per vizi costruttivi;
- 42. lo sviluppo di tutte le attività di ingegneria occorrenti per la preparazione degli ulteriori disegni costruttivi e di dettaglio necessari per la realizzazione delle opere di progetto, nonché la verifica e le eventuali modifiche ed integrazioni al progetto degli impianti elettrici in relazione alla potenza effettivamente assorbita dalle apparecchiature elettromeccaniche offerte ed alle norme vigenti;
- 43. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta; in particolare dovranno essere eseguite fotografie a scavo aperto e ad ultimazione lavori di ogni singolo intervento con l'impiego di apparecchi fotografici con sistema gps per la georeferenziazione delle foto che dovranno essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo che sarà indicato dalla Direzione Lavori;
- **44.** l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera;
- 45. il costante mantenimento in buono stato di conservazione e manutenzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche installate fino alla fase di avviamento e messa a regime degli impianti, compresa la sostituzione degli eventuali componenti danneggiati e/o ammalorati;
- **46.** la responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale;
- 47. ottemperare alle prescrizioni di cui al piano di sicurezza e coordinamento;
- 48. redigere gli schemi dettagliati dell'impianto elettrico, la relazione tipologica dei materiali e componenti elettrici impiegati nonché rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008 (ex. L. 46/90); l'Appaltatore dovrà inoltre effettuare la misura di verifica della resistenza di terra con impianto omologato, redigere il grafico della curva di tale resistenza e compilare, per quanto di competenza dell'Appaltatore, la scheda Mod. B con la sola esclusione dell'inoltro all'Organo di controllo che sarà a carico della Committente;
- 49. provvedere, nel corso dei lavori, allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle opere da eseguire e di quant'altro possa risultare necessario o comunque richiesto dalla Direzione dei Lavori, sottoponendo alla stessa Direzione Lavori i relativi elaborati per la preventiva approvazione ed accettazione;
- 50. predisporre tutte le prove di funzionamento in stabilimento per i controlli che la Committente e/o l'Organo di Collaudo vorrà eseguire sui macchinari e apparecchiature;
- 51. le spese per prelievi, esperienze, saggi, preparazione ed invio di campioni di materiali forniti dall'Appaltatore agli Istituti di prova abilitati (per i provini in conglomerato cementizio e il ferro d'armatura dovranno essere eseguiti prelevamenti nelle quantità previste dalla normativa vigente), nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso del contratto e così anche durante le operazioni di collaudo, secondo quanto stabilito dalle NTC 2018 e dalla norma UNI EN 12390 e smi.



- 52. eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che l'organo di collaudo riterrà necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni e leggi, compresa la fornitura delle apparecchiature, dei materiali, mezzi d'opera ed apparecchiature provvisionali necessarie nonché la prestazione di manodopera specializzata e comune occorrente per effettuare le prove stesse;
- 53. il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), le spese per concessioni governative, nonché il pagamento di ogni imposta, fino al collaudo tecnico-amministrativo, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- 54. la ricarica delle zone della discarica soggette ad assestamenti differenziali
- 55. la ricarica delle zone di scavo soggette ad assestamenti e/o cedimenti dopo l'esecuzione del bynder, fino alla realizzazione del tappeto d'usura;
- 56. il rinvio dell'esecuzione degli asfalti, del tappeto d'usura finale e della successiva segnaletica orizzontale, a periodi climatici più consoni nel caso di temperature troppo rigide o in attesa del necessario assestamento del sottofondo previa redazione dei dovuti verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con esplicita dichiarazione di rinuncia all'eventuale pretesa di richiedere al Committente il riconoscimento ed il ristoro per maggiori oneri e/o maggiori costi dovuti al fermo cantiere ed alla dilatazione dei tempi contrattuali;
- 57. le spese per illuminazione e supplementi di paga agli operai per eventuali turni notturni in giorni feriali o festivi e/o comunque oltre il normale orario di lavoro;
- 58. la realizzazione ed il fissaggio dei supporti di tubazioni, accessori d'impianto ecc., anche se ciò dovesse comportare l'apertura e la successiva chiusura di fori nelle strutture portanti o nelle pavimentazioni esistenti senza creare pericolo o danno alla stabilità delle strutture dell'edificio.
- 59. il provvisorio montaggio e smontaggio di alcune parti degli impianti qualora ciò si rendesse necessario alla corretta esecuzione dei lavori;
- 60. l'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche e all'interno degli impianti, compresa l'illuminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, casserature ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate;
- 61. il montaggio, la registrazione, la regolazione e la taratura delle apparecchiature meccaniche idrauliche, elettriche ed elettroniche eseguite secondo le istruzioni/procedure della casa costruttrice; anche l'onere per gli eventuali successivi interventi di regolazione, messa in funzione e l'istruzione del personale della Committente saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- 62. I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà del Committente, in attesa della posa e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- 63. ripristino e integrazione, allo stato originario, di quelle parti di opere che vengano demolite, alterate, danneggiate, compresi i marciapiedi esistenti, anche se questa necessità derivi a causa di eventuali interferenze con le opere da realizzare;
- **64.** la redazione di tutti i disegni occorrenti per la contabilizzazione dei lavori secondo i vari stati intermedi o finale;
- 65. l'assistenza alla Direzione Lavori con personale specializzato per l'esecuzione di misure delle forniture, rilievi, etc.;
- 66. i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori senza interruzione del traffico veicolari e pedonale sia per la viabilità principale sia per gli accessi alle proprietà private;
- 67. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi (anche estranei al cantiere), nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e



sorveglianza, compreso il Responsabile del Procedimento. Sono quindi a carico dell'Appaltatore gli oneri necessari al rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle vigenti normative in materia e i costi del personale;

- **68.** la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- 69. consentire l'uso in corso d'opera delle opere appena realizzate su richiesta dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a compensi di sorta. l'Appaltatore potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di consistenza delle opere in consegna anticipata a garanzia dei possibili danni che potessero derivare dal loro uso;
- 70. provvedere, entro 15 giorni consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, allo sgombero di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore che non dovessero essere necessari alla successiva fase di post-gestione:
- 71. tutte le spese per richiedere, ottenere e fornire l'approvazione nei termini previsti dalle normative vigenti, degli impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché dei componenti (impianti di messa a terra, parafulmini, installazioni elettriche in luoghi pericolosi, centrali termiche, recipienti a pressione, ecc.), da parte dell'A.S.L., dei VV.F., dello SPISAL, della Telecom, la dichiarazione di conformità secondo la legge 10/91 e il DM 37/2008 (ex. L. 46/90) e relativi decreti attuativi, e di tutti gli Enti preposti allo scopo, per l'ottenimento del decreto di autorizzazione per le emissioni in atmosfera dei fumi di tutti gli impianti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni ARPAV, ISPESSL, UTIF, ENEL, Ministero Industria Energia di Roma, per l'ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi (CPI), pratiche ISPESL, ASL, COMUNE, certificazioni varie e quant'altro non espressamente citato;
- 72. l'adozione di tutti i provvedimenti e le attività necessarie affinché, in caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite ed in corso di costruzione, compresi gli oneri di delimitazione delle aree di cantiere, la loro conservazione e manutenzione; restano a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni che possono derivare da inadempienza alla presente clausola, comprese le spese sostenute dalla Committente per dare attuazione alle eventuali inadempienze, maggiorate del 20%;
- 73. l'adozione di tutti i provvedimenti e le attività necessarie atte a proteggere e conservare correttamente le opere e le apparecchiature elettromeccaniche installate, dal momento della loro realizzazione fino alla loro messa in funzione, compresi gli oneri sostenuti dalla Committente, maggiorati del 20%, per sopperire ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore;
- 74. l'assunzione di tutti gli oneri e le responsabilità intrinseche all'esecuzione di quelle particolari lavorazioni in appalto quali trivellazione del corpo rifiuti per pozzi percolato e biogas, emungimento percolato, ecc.;
- 75. l'esecuzione delle opere con più squadre operative in modo da garantire l'esecuzione delle opere secondo le tempistiche stabilite;
- 76. gli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori sia per cause imputate all'Appaltatore (che in tal caso non è esonerato dal risarcimento dai danni eventualmente derivanti) sia per cause imputate alla Committente o ad altri Enti, anche per ritardi nel rilascio delle autorizzazioni e che possano comportare lo slittamento dell'ultimazione dei lavori, quindi compreso il periodo di avviamento e collaudo;
- 77. redazione e trasmissione in triplice copia cartacea e su supporto informatico (chiave USB o altro), entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere e comunque prima della fase di postgestione, del fascicolo tecnico "as-built", tutto in lingua italiana, delle opere eseguite comprensiva, oltre a quanto derivante dai contenuti in offerta tecnica, dei seguenti documenti, a titolo indicativo e non limitativo:
 - elaborati grafici di quanto realizzato in formato .pdf e .dwg (Layout impianto, planimetrie e sezioni dettagliate di strutture, rilievi planoaltimetrici della sistemazione ambientale, collegamenti idraulici ed elettrici, apparecchiature elettromeccaniche e di sistemazione ambientale, etc);
 - progetto in formato B.I.M. delle opere eseguite, con il grado di dettaglio offerto (L.O.D.);
 - specifico manuale d'uso e gestione del processo biologico, con chiaro e dettagliato elenco sia



delle logiche di funzionamento delle automazioni che dei parametri impostati e impostabili;

- libretto d'uso e manutenzione generale dell'impianto e delle opere realizzate, comprensivo di certificati CE, libretti d'uso e manutenzione della strumentazione e delle apparecchiature;
- software sorgenti installati su PLC, Touch-screen e PC industriali (su supporto informatico);
- dichiarazione di conformità dell'impianto e dei quadri elettrici, compresi gli allegati previsti dal DM 37/2008 e s.m.i. (ex. L. 46/90), nonché le misure e le verifiche della resistenza di messa a terra compresa la redazione del grafico della curva di tale resistenza e della compilazione, della scheda Mod. B:
- schemi elettrici funzionali e di potenza;
- dichiarazioni di conformità secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE;
- documentazione necessaria per il rilascio del C.P.I. da parte del comando provinciale dei VV. FF., certificati I.S.P.E.S.L. ecc.
- qualsiasi altro documento non suindicato e richiesto dalla Direzione Lavori.

In assenza della suindicata documentazione non si potrà procedere con l'inizio delle prove di funzionalità e la successiva fase di Avviamento, per colpa dell'Appaltatore;

prove sulle saldature, di tipo non distruttivo, su richiesta della Committente (superficiali e volumetriche) secondo la norma UNI EN ISO 9712;

78. tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato necessari per dare le opere funzionali e funzionanti.

Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi sopraelencati, il Committente si riserva di eseguire in sua vece quanto necessario ed opportuno, con onere a carico dell'Appaltatore di rimborso dei relativi costi, che saranno detratti dai successivi pagamenti, oltre ogni maggior danno.

Resta inoltre inteso che sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Art.56 PIANO PER I CONTROLLI DI CANTIERE NEL CORSO DELLE VARIE FASI DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in regime di Assicurazione Qualità (AQ) mediante l'applicazione di un Sistema di Qualità (SQ) rispondente alle prescrizioni contenute nelle norme ISO della serie 9000 oltre a quanto eventualmente applicabile relativamente alla UNI EN ISO 14000 e UNI EN ISO 18000 o equivalente.

Il SQ dovrà garantire che tutte le attività influenti sulla qualità dei lavori e delle forniture siano svolte in maniera pianificata, sistematica e documentata.

L'Appaltatore dovrà destinare risorse adeguate alla gestione delle attività esecutive e di controllo dei lavori; in particolare egli è tenuto a nominare un proprio "Responsabile della Qualità" il quale avrà il compito di predisporre, applicare, aggiornare e verificare il SQ.

L'Appaltatore dovrà comunque dimostrare che, nell'esecuzione dell'appalto - fatte salve particolari situazioni che saranno evidenziate e regolamentate nei piani di controllo qualità - utilizzerà i materiali, forniture o componenti prodotti da Soggetti che svolgono la propria attività industriale con un sistema di Qualità certificato secondo le norme ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve redigere e consegnare al Direttore dei Lavori, per l'approvazione, un "Piano di qualità di costruzione e di installazione" (PdQ), redatto secondo i principi ed i criteri delle norme ISO 9000 e secondo le prescrizioni della norma ISO 10005:2007 che deve definire i criteri e modalità che l'Appaltatore adotterà per l'applicazione del SQ, ed in particolare prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Il suddetto PdQ dovrà definire, in accordo con la norma UNI ISO 10005, gli aspetti di carattere generale



inerenti la gestione della qualità di tutto il contratto e dovrà indicare, tra l'altro, le fasi di attività e/o le forniture per le quali saranno redatti appositi "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) nei quali saranno indicati frequenze e tipi di controllo nonché tutta la documentazione e certificazione da produrre, oltre agli accertamenti/prove/analisi che la Direzione Lavori, a proprio insindacabile giudizio, potrà disporre in corso d'opera ed in sede di collaudo.

Tutte le lavorazioni previste dovranno essere suddivise in tre classi di importanza:

- "critica" quando le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti sono correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
- "importante" quando le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti sono correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento o qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
- "comune" per tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

La Committente si riserva la facoltà di verificare, nel corso dei lavori, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni tecniche nonché l'adeguatezza e corretta attuazione delle disposizioni contenute nel PdQ; in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la Committenza potrà:

- esaminare i documenti tecnici e gestionali (ulteriori e diversi rispetto a quelli soggetti ad approvazione formale);
- convocare riunioni nelle fasi di approvvigionamento, fabbricazione, etc., a cui l'Appaltatore, o un suo Delegato munito dei necessari poteri, è tenuto a partecipare. Le decisioni operative adottate, riepilogate in apposito verbale, saranno considerate vincolanti tra le parti;
- partecipare, con l'Appaltatore, alle valutazioni sull'idoneità dei principali subfornitori;
- effettuare i necessari accertamenti e verifiche durante l'esecuzione dei lavori, indicando pertanto all'Appaltatore le fasi a cui intende partecipare, richiedendone la segnalazione con i preavvisi previsti e suddividendoli in fasi vincolanti, notificanti, e fasi del processo per cui si chiedono certificati di collaudo e di prove eseguiti dall'Appaltatore;
- verificare la conformità dei prodotti ai requisiti specificati utilizzando le strutture dei laboratori qualificati e indicati dalla Committenza;
- effettuare verifiche ispettive sul SQ.

Resta espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti contrattuali, riscontrino non conformi i lavori eseguiti dall'Appaltatore, possono aprire una procedura di "non conformità" i cui oneri saranno esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

I suddetti lavori non verranno contabilizzati fino a quando i soggetti preposti non dichiareranno la chiusura della procedura, attestando l'avvenuta "conformità".

Il mancato adempimento entro i termini fissati a tutte le prescrizioni del presente comma costituisce grave inadempienza contrattuale a fronte della quale la Committente potrà sospendere ogni pagamento ed avviare le procedure Regolamentari per la rescissione contrattuale in danno dell'Appaltatore.

In ogni caso i singoli documenti di "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) dovranno essere sottoposti alla D.LL. con almeno 15 giorni di tempo di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle lavorazioni.

Ciascun PdQ dovrà essere finalizzato all'oggetto della fornitura o lavorazione e dovrà essere sottoscritto da tutti i Fornitori.

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto ed essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori, in assenza della quale non potranno essere impiegati/installati.

La Committenza potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, queste potranno provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi



danno che potesse derivare per effetto della rimozione.

L'installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla Direzione Lavori.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committenza in sede di collaudo, nonché quelli di garanzia sull'intera opera, ivi comprese le relative apparecchiature, che l'Appaltatore è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data di emissione del Certificato di Collaudo e la data nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.

Le Committenti potranno in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore.

Art.57 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle specifiche tecniche ed ai requisiti contenuti nei documenti contrattuali e negli elaborati progettuali approvati, con particolare riferimento al Piano di monitoraggio e controllo PMC ed al Piano di Gestione Operativa di cui agli artt. 45 e 45.1, attenendosi scrupolosamente alle procedure di verifica ivi indicate. In mancanza di particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, e in ogni caso, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli standard normativi italiani e internazionali, in particolare dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento UE n. 305/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche, si dovrà fare riferimento all'utilizzo di materiali adatti al contesto in cui si prevede l'intervento e, soprattutto, a costruttori leader nel mercato al fine di garantire la massima affidabilità durante il normale funzionamento e la facilità nel reperire eventuali parti di ricambio. Viste le condizioni ambientali in cui le apparecchiature andranno installate, particolare riguardo sarà dato alla scelta dei materiali più idonei per resistere ad ambienti aggressivi e/o corrosivi come nel caso in esame.

La fornitura delle apparecchiature in genere e degli organi di manovra/intercettazione, dovrà essere completa dei rispettivi manuali d'uso e manutenzione e di tutti i certificati di conformità CE richiesti ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE smi e direttiva EMC (Electromagnetic Compatibility).

Prima di procedere con l'ordine dei materiali e delle apparecchiature dovrà essere condivisa la conformità con la Direzione Lavori al fine di verificarne la corrispondenza, con approvazione scritta della "vendor list"; tutti i materiali possono essere messi in opera solamente dopo la consegna delle relative specifiche tecniche alla Direzione Lavori ed avendone ricevuta preventiva approvazione ed accettazione al loro impiego.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile del Committente l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Committente potrà, con semplice ordine di servizio, intimare all'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente la Committenza potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisandone la qualità, le quantità, i prezzi dei materiali e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera maggiorato dell'aliquota del 20%, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Committente.

L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Committente di applicare in danno all'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle leggi vigenti.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori



avverrà nei modi disposti dall'art. 6 del D.M. 49/2018.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti avverrà solo dopo la loro posa in opera.

La Committente, la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo potranno disporre, in qualsiasi momento, ulteriori prove (anche a distruzione) ed analisi ritenute necessarie a proprio insindacabile giudizio per stabilire l'idoneità dei materiali scelti sia alle specifiche tecniche dichiarate che di progetto, delle apparecchiature o di qualsiasi altro componente; gli stabilimenti di prova sono scelti dalla Committente e le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore comprese le attività di movimentazione, prelievo, stoccaggio e trasporto.

L'Appaltatore è tenuto inoltre ed eseguire a propria cura e spese tutte le prove, i saggi e le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Direttore dei Lavori o, quando previsto, l'organo di collaudo ritengano opportuno far eseguire per verificare la qualità delle opere eseguite e la consistenza dei materiali impiegati, oltreché per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di contratto ed alle regole dell'arte.

Art.58 - SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - IMPIANTO TRATTAMENTO IN LOCO

Gli impianti di destino del percolato devono garantire il trattamento complessivo di tutti gli inquinanti presenti con un adeguato processo in grado di abbattere le concentrazioni e ottenere allo scarico il rispetto dei limiti tabellari di legge.

Nel caso in cui venga realizzato un impianto di trattamento percolato in situ, occorre garantire la possibilità di scarico del refluo in corso d'acqua, secondo i limiti normativi previsti per le acque a consumo umano di cui al Decreto Legislativo n. 31/2001, fatte salve le disposizioni rilasciate dagli Enti in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo. Nel caso in cui l'impianto in situ non raggiunga gli obiettivi prefissati di smaltimento in relazione ai limiti allo scarico sopra indicati, anche a seguito della sua realizzazione e messa in opera, il Direttore dei lavori potrà disporre il potenziamento dell'impianto e/o l'allontanamento del percolato presso impianti terzi, senza che questo dia luogo a maggiori oneri a carico del Committente, rispetto al prezzo unitario di smaltimento del percolato offerto in sede di gara.

Nel caso di impianto trattamento in situ dovranno inoltre essere rispettati i protocolli di analisi e controlli rilasciati dagli Enti in fase autorizzativa.

Art.59 VERIFICA DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La Direzione Lavori potrà fare eseguire, tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento che riterrà necessario sulla consistenza e rispondenza delle opere realizzate alle specifiche di progetto, oltre a tutte le verifiche funzionali con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di garanzia (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche, demolizioni, etc.); qualora dovessero riscontrarsi delle inadempienze l'Appaltatore dovrà provvedere alla regolarizzazione delle opere realizzate secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori o dell'organo di collaudo. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore, compresi gli oneri di ricostruzione.

L'esito positivo della verifica non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità conseguenti per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla Committente.

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto; fermo restando che i tempi di realizzazione non costituiranno proroga sul termine di ultimazione dei lavori in contratto.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli ordini ricevuti/ordinati dalla Direzione Lavori, la Committente procederà direttamente o tramite un'altra Impresa alla demolizione e/o al rifacimento dell'opera e la spesa relativa, fatto salvo l'addebito di maggiori oneri diretti e indiretti, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art.60 SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti, percolato ecc) provenienti dal cantiere e/o dal ciclo produttivo di realizzazione dei lavori, nonché il loro trasporto presso i siti idonei allo smaltimento, è e rimane in capo all'Appaltatore, in quanto **produttore o detentore degli stessi**, che dovrà



provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 s.m.i.) a propria cura e spese. L'onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto che, in ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo smaltimento fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restando, con ciò, la Committente integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità a meno di quanto indicato all'art. 15.

L'Appaltatore deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. L'Appaltatore è obbligato ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a produrre al Direttore dei Lavori, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'appalto stesso quali, ad esempio:

- copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell'art. 8, c. 4., del
- D.M. del 5/2/1998 e s.m.i.;
- copia dell'autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'Appaltatore incaricato al trasporto dei rifiuti:
- copia dell'autorizzazione relativa all'impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in c.d. "regime di comunicazione" ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e, fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia);
- fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'appalto in oggetto, il loro corretto smaltimento presso un impianto autorizzato.
- Certificato di avvenuto smaltimento del percolato conferito ad impianti esterni

L'Appaltatore è tenuto a produrre al Direttore dei Lavori, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 così come integrate dalla Circ. Reg. Veneto n.353597/2017 e dalle Linee Guida Arpav, nel caso in cui le terre e rocce da scavo derivanti dalle proprie attività vengano gestite come sottoprodotti, quindi riutilizzate in sito e/o conferite presso altro sito idoneo ed autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Art.61 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che dovessero essere rinvenuti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della Committente, fermo restando il rispetto della normativa vigente; l'Appaltatore è tenuto a darne immediato avviso alla Committente ed alla Direzione Lavori.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti di qualsivoglia natura; la durata di dette sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

Rimangono fermi i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

Art.62 SERVITÙ

Saranno a carico della Committente, tutte le spese relative all'espletamento delle procedure per la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati posti a base di gara e alla corresponsione delle relative indennità.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.



L'Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni provocati per occupazioni illecite oltre ad eventuali danni alle colture, per la stessa ragione, provocati durante l'esecuzione dei lavori oltre all'eventuale danneggiamento delle opere accessorie (es.: opere di drenaggio di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico della Committente.

L'Appaltatore prima di accedere ai singoli terreni di proprietà dovrà assicurarsi che la Committente abbia redatto il verbale di consistenza dell'area.

A tal proposito si fa presente sin d'ora che alcune aree potrebbero non essere disponibili al momento della pubblicazione del Bando di Gara e/o alla stipula del contratto e/o alla Consegna dei Lavori.

Art.63 COLLAUDO FUNZIONALE DELLE OPERE

Tutti i lavori previsti da progetto dovranno essere oggetto, anche per stralci, di apposito collaudo funzionale da parte di professionisti abilitati per le specifiche competenze richieste, compresi quelli con comprovata esperienza tecnica in materia di discariche e bonifiche di siti contaminati e diversi dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, gestore del sito, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile della contaminazione.

Le operazioni di collaudo della copertura finale della discarica dovranno verificare l'attinenza con il progetto esecutivo dei materiali impiegati e della conformazione delle opere e la corretta esecuzione dei monitoraggi indicati nel Piano Monitoraggio e Controllo. In particolare, saranno oggetto di collaudo (anche per stralci) i seguenti strati:

- Telo HDPE 2,5 mm provvisorio;
- Telo HDPE 2,5 mm della copertura definitiva;
- Lo spessore e le caratteristiche dello strato di impermeabilizzazione minerale della copertura definitiva;
- Lo spessore e le caratteristiche dello strato sabbia-ghiaia spessore 50 cm con funzione drenante;
- Lo spessore e le caratteristiche dello strato vegetativo di copertura finale;
- Il raggiungimento del livello di percolato all'interno del corpo di discarica.

I controlli da eseguire in fase di collaudo sono indicati nel PMC.

Per quanto riguarda le infrastrutture per l'estrazione del percolato (pozzi, tubazioni e stoccaggi) e biogas (pozzi, tubazioni e torcia) le operazioni di collaudo dovranno prevedere la verifica dell'attinenza con il progetto dei materiali impiegati e della conformazione delle opere oltre che verifiche atte a valutare la funzionalità dell'opera.

Le opere riguardanti l'area servizi e il sistema di trattamento delle acque meteoriche del piazzale, potranno essere oggetto di collaudo funzionale, che ne attesti la corretta realizzazione ed efficienza.

Una volta ultimati i lavori, dopo aver eseguito un rilievo topografico per il controllo di conformità con i livelli altimetrici e la morfologia della baulatura di progetto esecutivo, si provvederà ad effettuare il Collaudo Funzionale di tutte le opere di bonifica, che dovrà ricomprendere gli esiti dei collaudi parziali sopra menzionati delle singole opere e/componenti compresi il sistema di allontanamento delle acque e la copertura finale.

Il collaudo funzionale in questione sarà inviato agli Enti competenti per il rilascio del Certificato di avvenuta bonifica relativo alla M.I.S.P. ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs 152/2006.

L'Appaltatore dovrà quindi accollarsi gli oneri necessari per l'esecuzione di tutte le attività e gli interventi necessari al positivo superamento delle verifiche di cui sopra e se ne accolla le spese, comunicando per iscritto la loro avvenuta ultimazione alla Committente e agli Enti di Controllo.

Solo in caso di suo esito positivo la Committente accetterà le opere ed i lavori in via definitiva mentre, in caso contrario, essi non potranno essere ritenuti formalmente ultimati.

In caso di esito negativo del collaudo funzionale nonostante lo svolgimento delle attività e successive verifiche di cui al comma precedente i lavori non potranno ritenersi ultimati e la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'applicazione delle penali ed ogni altra iniziativa; essa si riserva sin d'ora comunque, di valutare eventuali proposte tecniche finalizzate al superamento degli ostacoli riscontrati per il rilascio del certificato di collaudo funzionale che l'Appaltatore dovrà presentare entro



30 (trenta) giorni dal verbale di collaudo negativo, e che potranno essere accettate **ove ritenute da Veneto Acque convenienti e** conformi ai requisiti di garanzia, previsti nel contratto.

Resta fermo che l'Appaltatore è tenuto alla ripetizione delle attività, messa a punto e all'assistenza al collaudo funzionale, per tutto il tempo necessario, senza diritto di alcun compenso aggiuntivo, né al rimborso dei relativi oneri e costi.

Nel caso in cui venga realizzato un impianto di trattamento del percolato in situ, il collaudo dovrà prevedere la verifica della taglia dell'impianto, compatibile con le portate massime previste dal progetto definitivo, e la verifica dell'efficienza nell'abbattimento degli inquinanti prima dello scarico finale.

Le operazioni di collaudo delle opere civili, che comprenderanno le verifiche statiche (prove e certificati sui campioni di calcestruzzo e sul ferro di armatura impiegati nei getti del conglomerato cementizio armato) e le prove di tenuta per le nuove vasche, saranno eseguite in corso d'opera secondo le modalità stabilite dalla Direzione Lavori e/o dall'organo di Collaudo.

Le operazioni di collaudo si articoleranno, a livello indicativo ma non limitativo, fondamentalmente in:

- verifica del progetto (calcoli strutturali, sezioni delle strutture, etc);
- controllo dei requisiti dei materiali (certificazione dei produttori, prelievo campioni e controlli di laboratorio, controlli di campo);
- controllo delle opere (rispondenza geometrica al progetto, esame visivo delle opere strutturali e non strutturali, eventuali prove di carico delle strutture ed eventuale verifica di cedimenti differenziali):
- qualità delle opere in cemento armato;
- verifica al galleggiamento dei vari manufatti;
- verifica dei cedimenti;
- controllo statico delle tubazioni o pezzi speciali nel caso di esecuzione in opera;
- verifica della tenuta idraulica dei manufatti e delle condotte secondo la normativa vigente.

Si evidenzia che le prove di tenuta idraulica delle opere in conglomerato cementizio armato dovranno essere effettuate prima dell'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche previste all'interno di esse, salvo diverse disposizioni da parte dell'Organo di collaudo e/o della Direzione Lavori, e comunque prima di effettuare le operazioni di rinterro, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

L'organizzazione temporale e l'individuazione delle strutture da sottoporre a collaudo in corso d'opera, da realizzare in modo saltuario e discontinuo o in modo continuativo, sarà definita dall'organo di collaudo.

In caso di mancato superamento delle verifiche di collaudo, l'Appaltatore provvederà all'eliminazione delle problematiche emerse con tutti gli interventi, le situazioni, riparazioni, aggiunte o quant'altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti collaudabili e rispondenti alle vigenti normative. Al completamento degli interventi verranno ripetute le prove di collaudo.

Si precisa che le suddette operazioni di collaudo, oltre a quanto disposto dalla Direzione Lavori e/o dall'organo di collaudo, sono da eseguire con oneri a carico dell'Appaltatore che si intendono compensati nel prezzo finale offerto a corpo e nulla potrà essere addebitato alla Committente per gli eventuali tempi improduttivi o di fermo cantiere, consequenti a dare attuazione alle attività di collaudo.

Art.64 ULTIMAZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

L'attestazione dell'ultimazione dei lavori avviene nelle seguenti modalità:

- 1. Verifica della corretta esecuzione dei lavori di M.I.S.P. relativi ai primi 8 anni di attività (Fase di Gestione);
- 2. Accertamento della corretta esecuzione della fase di Gestione post operativa della durata di due anni;

Art.64.1 Ultimazione lavori relativi alla fase di gestione (8 anni)

L'Appaltatore, non appena ultimati i lavori relativi alla fase di gestione ricadente nei primi 8 anni di intervento di cui all'art. 45, dovrà darne comunicazione, per iscritto, alla Direzione Lavori.

La realizzazione delle opere e l'esecuzione dei lavori sarà considerata ultimata solo a seguito dell'acquisizione di tutti i collaudi funzionali necessari e della constatazione:

- della regolare esecuzione di tutti i lavori di sistemazione finale della discarica previsti da



progetto;

- del raggiungimento del battente minimo del percolato all'interno del corpo dei rifiuti, previsto in progetto, come eventualmente ulteriormente ridotto a seguito delle proposte operative dell'Appaltatore e corrispondente ad un emungimento protrattosi per 8 anni.

Qualora la Direzione Lavori confermasse la regolare esecuzione dell'intervento come sopra indicato, redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di ultimazione delle opere di M.I.S.P. In difetto saranno applicate le panali di cui all'art. 16.3.

Con l'accertamento di ultimazione degli interventi di M.I.S.P., previo collaudo funzionale positivo, la Committenza potrà avviare la richiesta di Certificazione di bonifica alla Provincia di Verona ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/06.

Art.64.2 Ultimazione lavori relativi alla fase di post-gestione (2 anni) e certificato di ultimazione lavori

Ai fini della certificazione di ultimazione dei lavori, trova applicazione l'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018.

A tal fine, l'Appaltatore, non appena ultimati i lavori relativi alla fase di post- gestione ricadente negli ultimi 2 anni di intervento, di cui all'art. 45.1, dovrà darne comunicazione, per iscritto, alla Direzione Lavori.

Il D.LL. eseguiti i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore

Il certificato di ultimazione lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, di cui all'articolo 12 comma 1 del D.M. 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione già emesso e la necessità di redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento di dette lavorazioni. In tal caso il termine previsto nel presente capitolato per lo svolgimento del collaudo tecnico amministrativo decorrerà dalla data del nuovo certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuto corretto svolgimento anche di tali finiture.

il D.LL. autorizzerà quindi sentito l'organo di collaudo, l'avvio delle prove di funzionamento e le verifiche di funzionalità.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del conto finale e per l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo.

Fino alla data di emissione della certificazione di esito positivo del collaudo tecnico amministrativo rimangono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi di gestione senza diritto ad alcun compenso o rimborso dei relativi oneri e costi.

Art.65 SOVRINTENDENZA AL SERVIZIO DA PARTE DELLA COMMITTENZA

Durante la fase di gestione post operativa, l'Appaltatore dovrà assicurare al personale di Veneto Acque libero accesso in qualsiasi momento agli impianti ed ai documenti, oltre che per l'esercizio della sua attività, anche per accertare la corretta gestione e manutenzione degli stessi, la regolare tenuta dei registri e quaderni e della documentazione prevista dalla normativa vigente, per effettuare i controlli di tutti gli interventi di conduzione e manutenzione e verificare che le condizioni e le disposizioni previste in Capitolato siano rispettate. Qualora l'Appaltatore non osservi quanto previsto dal presente Capitolato, la Committenza, per iscritto, inviterà ad adempiere entro un termine perentorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvederà ad eseguire i lavori addebitando all'Appaltatore stesso i costi sostenuti.

Art.66 INADEMPIMENTI NELLA FASE DI GESTIONE

Costituisce grave inadempimento del contratto la sospensione, interruzione e/o di abbandono dell'attività di gestione e manutenzione. In tali casi, la Committenza si sostituirà all'Appaltatore imputandogli ogni onere per ciò derivante e fatti salvi, in ogni caso, il risarcimento di eventuali ulteriori danni e la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, oltre all'applicazione delle penali previste e ogni altra iniziativa.

Art.67 PIANO ANALITICO DI MINIMA

Per i requisiti e le metodologie di analisi si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo e al piano di gestione.



Art.68 TRASMISSIONE DATI ANALITICI

La frequenza di trasmissione degli esiti dei controlli è sempre indicata nel Piano di monitoraggio e controllo.

Art.69 COMPILAZIONE E TENUTA DEI REGISTRI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE

E' obbligo dell'Appaltatore la tenuta e compilazione dei registri di manutenzione, carico e scarico, gestione rifiuti e analisi dell'impianto, secondo quanto previsto dal Piano di gestione e piano di monitoraggio e controllo.

Art.70 COMUNICAZIONI

Per tutta la durata delle attività qualora insorgano inconvenienti o circostanze idonee a compromettere il regolare funzionamento degli impianti, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione telefonica e per iscritto, anche a mezzo e-mail, al Responsabile del servizio di gestione ed al personale preposto di Veneto Acque, in orario di ufficio, o al tecnico reperibile, fuori dall'orario di lavoro o nei giorni festivi, oltre che agli Enti di controllo (Comune, Provincia, ARPAV, Regione).

In particolare si riportano, a titolo esemplificativo e non limitativo, le circostanze che dovranno essere immediatamente comunicate:

- Guasti al sistema di estrazione del percolato
- Guasti al sistema di estrazione e trattamento del biogas
- emissioni di odori molesti;
- eventuali furti o danneggiamenti;
- cedimenti anomali del corpo rifiuti;
- danneggiamenti agli allestimenti esistenti
- ogni altro evento o notizia che abbia rilevanza per il corretto funzionamento degli impianti.

La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penalità previste.

Art.71 CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Art.71.1 Conto Finale

Il conto finale dei lavori, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018, sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni della data del certificato di ultimazione degli stessi di cui all'art. 46 e trasmesso al Responsabile del Procedimento unitamente ad una relazione, in cui saranno descritte le vicende dell'esecuzione dei lavori, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori, compilato dal Direttore Lavori, sarà completo di tutta la documentazione prevista nell'articolo 14 comma 5 del D.M. 49/2018.

L'emissione del conto finale potrà avvenire successivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- superamento con esito positivo del collaudo tecnico funzionale;
- emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- consegna completa della documentazione e delle dichiarazioni di conformità degli impianti e dei materiali;
- perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle opere realizzate;
- perfetto stato delle aree

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'esecutore nel termine di cui sopra.

All'atto della firma, l'esecutore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle eventualmente formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano già intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.Lqs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lqs. 50/2016.

Se l'esecutore non dovesse sottoscrivere il conto finale, o se lo dovesse sottoscrivere senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si riterrà da lui definitivamente



accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redigerà una propria relazione finale riservata nella quale esprimerà parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Art.71.2 Collaudo tecnico amministrativo

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016; il certificato di collaudo tecnico amministrativo sarà emesso non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione della fase di post- gestione di cui all'art. 64.2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

Come previsto dall'articolo "Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore", durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà approntare ed eseguire a propria cura e spese tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Direttore dei Lavori o, quando previsto, l'organo di collaudo ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati e per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di contratto ed alle regole dell'arte.

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera. Durante le prove l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque il solo ed unico responsabile, sollevando da ogni addebito la Direzione Lavori ed il suo personale preposto.

CAPO 7 - GARANZIE Art.72 GARANZIE TECNICO COSTRUTTIVE

Art.72.1 Durata delle garanzie

La garanzia per tutte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oggetto di fornitura nell'ambito del presente appalto è di 12 (dodici) mesi o del maggior periodo di garanzia offerto in fase di partecipazione alla gara, decorrenti dalla data di fine lavori.

Art.72.2 Garanzia sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (Guasti macchina)

L'Appaltatore è tenuto a produrre una garanzia a copertura dei guasti sulle macchine che tenga indenne la Committente, con riferimento alle macchine ed apparecchiature stesse, da qualsiasi difetto di progettazione e/o di materiali e/o di costruzione e/o di funzionamento delle stesse, nonché da tutti gli oneri di eliminazione di tali difetti e di ripristino del loro normale funzionamento.

Tale garanzia dovrà essere costituita:

- a) in forma di "Polizza assicurativa indennitaria Guasti Macchine" con le seguenti caratteristiche:
- avere espressamente ad oggetto la copertura dei guasti sulle macchine, apparecchiature, da qualsiasi difetto di progettazione e/o di materiali e/o di costruzione e/o di funzionamento delle stesse, nonché da tutti gli oneri di eliminazione di tali difetti e di ripristino del loro normale funzionamento;
- essere rilasciata da Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- avere decorrenza dalla data del verbale di ultimazione delle opere con una durata annuale o pari a quella del maggior periodo di garanzia offerto sulle macchine ed un massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
- prevedere espressamente come soggetto assicurato, oltre all'Appaltatore, anche la Committente le cui generalità dovranno pertanto comparire in polizza;
- prevedere che, in caso di rateizzazione del premio, l'omesso o ritardato pagamento dei premi successivi non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Committente. In



difetto, l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento anticipato del premio per tutto il periodo assicurato e la relativa quietanza deve essere prodotta alla Committente unitamente alla polizza;

- qualora l'Appaltatore sia costituita in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. b), c), d),
 e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., riportare come "Assicurati", oltre alla Committente ed alla mandataria o Consorzio, tutti i soggetti mandanti e consorziati designati per l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto;
- escludere espressamente la possibilità di recesso dal contratto, anche in caso di sinistro, della Compagnia di Assicurazione;
- prevedere che la titolarità delle azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza sia in capo sia all'Appaltatore contraente che alla Committente (beneficiaria), con conseguente possibilità per quest'ultima di compiere direttamente, nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, gli atti necessari all'attivazione del risarcimento danni.
- o in alternativa, su scelta dell'Appaltatore,
- b) in forma di fideiussione con le seguenti caratteristiche:
- essere rilasciata da primario istituto di credito o Compagnia di assicurazione iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- avere decorrenza dalla data del verbale di ultimazione delle opere con una durata annuale o pari a quella del maggior periodo di garanzia offerto sulle macchine ed un massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
- contenere l'impegno del garante a pagare incondizionatamente e senza riserve la Committente a sua prima richiesta scritta e sino a concorrenza dell'importo suddetto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, senza eccezioni o possibilità di opposizione dell'Appaltatore o di terzi nonché senza necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualunque natura;
- contenere, oltre alle condizioni suddette, anche la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, c. 2, del C.C. nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del C.C.

L'Appaltatore inoltre, durante tutto il suddetto periodo di garanzia, resta impegnato a produrre apposita polizza R.C.T. aziendale prima di effettuare qualsiasi intervento manutentivo o di ripristino sulle macchine ed apparecchiature in garanzia nonché a farla produrre dai soggetti ai quali abbia eventualmente subaffidato tali interventi.

Art.72.3 Garanzia sui ricambi

L'Appaltatore garantisce la reperibilità dei pezzi di ricambio delle parti di impianto di sua fornitura per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.

L'Appaltatore, in corrispondenza dell'avviamento e messa a regime degli impianti per la Messa in sicurezza della discarica, è tenuto a produrre una cauzione/garanzia fidejussoria bancaria o primaria compagnia assicurativa nella misura del 10% di tutti i macchinari installati nell'appalto con il massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per la durata di 10 anni, con decorrenza dalla data del verbale di ultimazione delle opere.

Art.72.4 Garanzie sui materiali e sui componenti

L'Appaltatore, per il fatto stesso di aver presentato la propria offerta, dovrà ottemperare alle garanzie connesse con una buona esecuzione e a regola d'arte dei lavori.

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati per la realizzazione dell'opera, l'Appaltatore è tenuto inoltre alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera nei termini previsti dalla normativa vigente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti



ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere anche da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Sarà facoltà della Committente, in tutti i casi in cui l'Appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, applicare le penali previste oltre al diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni e di qualsiasi altra iniziativa.

Qualora le caratteristiche delle forniture non risultassero conformi alle specifiche in contratto ed alle normative vigenti, l'Appaltatore si impegna a sostituire o modificare o integrare, a sue complete spese, nessuna esclusa, le apparecchiature o le parti di queste che risultassero inadeguate fino al raggiungimento dei requisiti di offerta.

La presente garanzia si intende estesa anche ai sub-fornitori, delle cui forniture e/o prestazioni l'Appaltatore risponderà direttamente e completamente al Committente, così come per i materiali da Lui stesso costruiti.

L'Appaltatore dovrà intervenire tempestivamente, senza tempi di attesa che non siano motivati esclusivamente da ragioni tecniche oggettivamente dimostrabili, e con ogni azione possibile, per eliminare i difetti riscontrati dal Committente.

Art.72.5 Garanzie sui brevetti

L'Appaltatore è obbligato e dichiara tenere sollevati i Committenti da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; il diritto e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nell'importo di contratto. A tale proposito i Committenti si impegnano ad informare tempestivamente l'Appaltatore nei casi di azioni intentate da terzi, onde consentirgli di far valere i propri mezzi di difesa.

Art.73 GARANZIE FUNZIONALI

Art.73.1 Garanzie sul controllo delle apparecchiature di misurazione (art. 7.6 UNI EN ISO 9001/2015)

Prima dell'inizio delle lavorazioni che prevedano l'impiego di strumentazione di misura, compresi utensili e/o apparecchiature di precisione, a garanzia della qualità delle misure dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori, o all'organo di collaudo se preventivamente nominato, i certificati di taratura e verifica delle apparecchiature da impiegare per l'esecuzione a regola d'arte delle procedure operative di realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche di capitolato richieste.

Per le apparecchiature di misurazione e collaudo, l'Appaltatore dovrà in particolare soddisfare:

- le tarature periodiche;
- la formazione del personale operativo preposto all'utilizzo
- la manutenzione periodica
- l'impiego di custodie adeguate
- le protezioni di sicurezza
- le misurazioni in condizioni ambientali idonee.

Art.73.2 Garanzia sul rumore

L'Appaltatore dovrà garantire che i livelli sonori (Leq) emessi dalle singole apparecchiature e dall'impianto nel suo complesso, misurati sul confine dell'area dell'impianti, dovranno risultare inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed in conformità al piano zonizzazione acustica prevista dal Comune di Pescantina per le aree interessate ai lavori.

Qualora i suddetti valori dovessero essere superati, l'Appaltatore si impegna a provvedere a sue proprie cure e spese a realizzare tutti gli interventi necessari a riportare il livello sonoro entro i valori garantiti.

Art.73.3 Garanzia sugli odori

L'Appaltatore dovrà effettuare con frequenza almeno settimanale una rilevazione degli eventuali impatti odorigeni nelle aree prossime al perimetro della discarica compilando una scheda di rilevazione appositamente predisposta da conservarsi in impianto a disposizione degli enti di controllo.

CAPO 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I principali riferimenti legislativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavori sono:



- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. ove richiamato, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 s.m.i. -** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 s.m.i. -** Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/2008.

Art.74 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e ai servizi e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevate le Committenti e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'Appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei servizi, lavori e forniture, oggetto del presente Contratto di Appalto, l'Appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi come da art. 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di previdenza ed assistenza, a quelle in materia di disoccupazione involontaria, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione assicurativa dell'Appaltatore ed ogni altro documento gli venga richiesto, attestante la dimostrazione della posizione assicurativa del personale che sarà impegnato.

Inoltre dovrà esibire, a richiesta delle Committenti, il Libro Unico del Lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore al rispetto delle norme contenute nel CC.NN.LL. vigente al quale lui ha l'obbligo di riferirsi, ovvero a contrattazione decentrata ove presente ed applicata e a tutte le altre



norme attinenti direttamente o indirettamente al contratto di lavoro ancorché qui non citate, anche qualora egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CC.NN.LL. o receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore sarà responsabile, nei riguardi delle Committenti, della osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e lavoratori autonomi; tutto ciò senza pregiudizio degli altri diritti delle Committenti.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati dalle Committenti o segnalati dalla D.P.L. o S.P.I.S.A.L., sarà notificata all'Appaltatore e, se del caso, l'inadempienza accertata, provvedendo ad una detrazione sui pagamenti.

<u>E facoltà della Committente chiedere prima di ciascun pagamento la documentazione attestante il regolare adempimento da parte dell'Appaltatore dei predetti (a titolo esemplificativo e non limitativo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS – denuncia UNIEMENS e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL – mod. 1031 - e dei relativi versamenti – mod. F24).</u>

La detrazione sarà del 20% sull'importo delle fatture emesse, se i lavori e i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli Organi di Vigilanza non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5, 5 bis e 6 del succitato decreto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alle Committenti, né avrà titolo al risarcimento di danni.

L'Appaltatore cui saranno affidati i lavori e servizi si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'Appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.

All'atto della verifica dei requisiti tecnici da parte delle Committenti potranno essere richiesti e dovranno essere forniti tutti la posizione assicurativa dell'Appaltatore e ogni altra informazione riguardante il trattamento del personale dipendente.

Art.75 MISURE DI SICUREZZA

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, qui appresso indicati che si intendono integralmente compensati nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari:

- a) oneri atti a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose per i quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unicamente responsabile;
- b) le spese per l'esecuzione ed esercizio di impianti ed opere provvisionali, qualunque sia la loro entità, anche per deviare correnti d'acqua o provvedere agli esaurimenti delle acque stesse da ogni provenienza, al fine di poter svolgere l'attività oggetto d'appalto;
- c) nei prezzi offerti si intendono pertanto compresi ed espressi anche gli oneri necessari al l'osservanza



delle misure previste nel piano operativo di sicurezza P.O.S., che dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori:

- d) l'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni, oltre a quelle già disponibili, concessioni o altro, necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- e) nei prezzi offerti si intendono compresi anche gli oneri necessari per il rispetto delle ulteriori misure di sicurezza qualora essi siano stati individuati e quantificati nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi:
- f) per il personale impiegato si dovrà garantire l'impiego di idonei ed adeguati D.P.I.; nonché il Pacchetto di Medicazione per il primo soccorso adeguato alla squadra di lavoro;
- g) organizzazione del cantiere secondo l'impegno previsto dall'entità delle opere, con adatti mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, la conduzione dei lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, delle recinzioni o limitazioni dell'area di cantiere e di quant'altro necessario per consegnare l'opera finita secondo le disposizioni impartite. L'Appaltatore, o suo rappresentante, riceverà disposizioni dal Direttore dei Lavori e dal personale delle Committenti preposto e dovrà svolgere la sua attività senza costi aggiuntivi. L'Appaltatore provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul posto;
- h) le spese necessarie alla delimitazione dell'area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di tutti gli accessori necessari per l'allestimento del cantiere stradale in sicurezza;
- i) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia dei locali o baracche ad uso ufficio per la Direzione Lavori ed il personale delle Committenti, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

Art.76 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative agli specifici lavori appaltati, oggi vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

In fase di gara, poiché risulta applicabile il disposto di cui al Titolo IV del citato decreto 81/2008 smi, tutte le informazioni sulla sicurezza saranno notificate all'Appaltatore attraverso il Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento che conterrà anche l'indicazione degli eventuali oneri specifici per la sicurezza.

E' fatto obbligo tassativo all'Appaltatore di consegnare al Committente il proprio P.O.S. prima dell'inizio dei lavori, entro i termini riportati nella comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

L'Appaltatore dovrà avere informato ed addestrato il proprio personale su tutte le norme di legge, di contratto e sulle decisioni assunte in adempimento a quanto stabilito nel Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, nel Capitolato e nel Contratto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, i subappaltatori (compresi i lavoratori autonomi), presenti in cantiere, applichino scrupolosamente l'addestramento ricevuto ed in particolare osservino le norme di legge, di contratto e quelle indicate nel Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore è tenuto a dare avviso alla Committente di quelle misure di carattere eccezionale, che possono avere influenza sull'andamento dei lavori, ma che ritiene di assumere per salvaguardare l'incolumità delle persone.

È in ogni caso fatta salva la normale azione di vigilanza e controllo sull'attività dell'Appaltatore, le Committenti hanno in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti inerenti all'osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ad Enti Pubblici o Consulenti privati di propria fiducia.

In questo caso l'Appaltatore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione del caso che gli saranno richieste.



Art.77 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è lo strumento con il quale l'Appaltatore comunica alle Committenti la sua organizzazione operativa in materia di sicurezza.

Il POS terrà conto dei contenuti del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento e delle schede dei rischi specifici allegate ai documenti di gara.

Il C.S.E., oppure la Direzione Lavori, o i tecnici preposti delle Committenti, avrà la facoltà di controllare la presenza, lo stato di efficienza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché i presidi di pronto soccorso.

Il riscontro di eventuali gravi violazioni delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori potrà comportare:

- l'emissione di una nota di contestazione all'indirizzo di operatori o preposti;
- la sospensione del lavoro e l'allontanamento dal cantiere del personale dell'Appaltatore fino a che la condizione si sia regolarizzata adottando le necessarie misure di sicurezza; queste sospensioni non comporteranno modifiche alla data entro la quale il lavoro dovrà essere terminato e consegnato;
- nei casi più gravi vi è la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

Art.78 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI AL CONTRATTO D'APPALTO

Le informazioni sui Rischi Specifici presenti nei luoghi interessati dai lavori per i quali vi è appalto sono contenute nel PSC e nelle schede allegate ai documenti di gara.